

REGIONE PIEMONTE

CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE
PER LA STAGIONE 2021/2022

L'esercizio venatorio nella stagione 2021/2022, è consentito con le seguenti modalità:

1) SPECIE E PERIODI DI ATTIVITÀ VENATORIA

1.1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:

- a) - nelle giornate del 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16 e 18 settembre negli ATC qualora deliberato dai rispettivi Comitati di gestione, nelle Afv in zona di pianura e Aatv, esclusivamente da appostamento temporaneo e con conseguente anticipo della chiusura nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dall'art. 18, della L. 157/1992:
cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, colombaccio;
- b) - specie cacciabili dal 19 settembre al 5 dicembre:
lepre comune, coniglio selvatico;
- c) - specie cacciabili dal 19 settembre al 31 Gennaio:
minilepre;
- d) - specie cacciabili dal 19 settembre al 14 novembre in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA e approvati dalla Giunta regionale:
pernice rossa, starna;
- e) - specie cacciabili dal 19 settembre al 29 novembre:
fagiano;
il prelievo del fagiano è altresì consentito dal 1° al 30 dicembre esclusivamente in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa;
- f) - specie cacciabile dal 19 settembre al 31 ottobre:
quaglia
- g) - specie cacciabili dal 19 settembre al 20 gennaio:
germano reale, alzavola, marzaiola, canapiglia, fischione, codone, folaga, gallinella d'acqua;
- h) - specie cacciabili dal 19 settembre al 20 gennaio:
beccaccino;
- i) - specie cacciabili dal 2 ottobre al 20 gennaio:
beccaccia;
la Regione Piemonte, per la salvaguardia della specie beccaccia, prevede la sospensione dell'attività venatoria con forti gelate, adottando il protocollo di emergenza "ondata di gelo" previsto da ISPRA.
- j) - specie cacciabili dal 19 settembre 31 gennaio (dal 1° gennaio al 31 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo):
cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, colombaccio;
negli ATC, Afv in zona di pianura e Aatv che stabiliscono la preapertura nel mese di settembre, la caccia termina al 13 gennaio.
- k) - specie cacciabile dal 2 ottobre al 20 gennaio (dal 1° gennaio al 20 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo):
tordo bottaccio, tordo sassello, cesena;
- l) - specie cacciabile dal 2 ottobre al 29 novembre:
allodola;
- m) - specie cacciabili dal 19 settembre al 31 gennaio, in base a piani numerici di prelievo predisposti dagli ATC, dai CA, dalle Aatv e dalle Afv, approvati dalla Giunta regionale:
volpe;

n) - specie cacciabili dal 2 ottobre al 29 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei CA e dai Concessionari delle Afv, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dalla stessa:

coturnice, fagiano di monte, pernice bianca;

o) - specie cacciabili, in base a piani di prelievo selettivi per sesso e classi di età, basati su censimenti secondo i criteri "Linee Guida Ungulati" stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa:

camoscio, capriolo, cervo, daino, muflone e cinghiale;

Camoscio

Classe	Periodo
Yearlings Cl. I (maschi/femmine) Maschi Cl. II-III	15 agosto - 15 dicembre
Classe 0 (maschi/femmine) Femmine Cl. II-III	1° settembre - 15 dicembre

Capriolo

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I-III	ATC	2 giugno - 15 luglio 15 agosto - 30 settembre
Femmine Cl. I -III e Cl. 0	ATC	1° gennaio - 14 marzo

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I-III	CA	2 giugno - 15 luglio 15 agosto - 15 novembre
Femmine Cl. I -III e Cl. 0	CA	15 settembre - 15 dicembre

Nella suddivisione dei periodi di prelievo i distretti di bassa valle dei CA possono essere assimilati a quelli degli ATC se le discriminanti sono documentate nella relazione dei piani di prelievo selettivo annuali.

Cervo

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I	ATC	1° agosto - 30 agosto
Femmine Cl. I - III e Cl. 0	ATC	1° gennaio - 14 marzo
Maschi Cl. I - II	ATC	2 ottobre - 14 marzo
Maschi Cl. III *	ATC	2 ottobre - 14 febbraio (dal 2 al 14 ottobre*)

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I	CA	1° agosto - 15 settembre
Femmine Cl. I - III e Cl.0 -	CA	16 ottobre - 23 dicembre
Maschi Cl. I - II* - III *	CA	2 ottobre - 23 dicembre (dal 2 al 14 ottobre*)

Nei distretti di bassa valle dei CA, che non includono quartieri di svernamento del camoscio, il prelievo del cervo è consentito fino al 30 dicembre.

Nei CA e nelle Afv caratterizzati da una bassa pressione venatoria giornaliera, nei quali è stabilito l'accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dal CA o dall'Afv, il periodo di caccia per il cervo maschio, femmine classe I e vitelli classe 0, va dal 1° settembre al 31 gennaio.

La ricorrenza delle menzionate caratteristiche discriminanti deve essere documentata dal CA o dall'Afv nella relazione di accompagnamento ai piani di prelievo selettivo annuali. Tutto quanto sopra a condizione che l'attività venatoria non arrechi effettivo disturbo presso i quartieri di svernamento del camoscio.

NOTA:

* dal 2 al 14 ottobre il prelievo del maschio, è consentito esclusivamente a chi pratica l'assegnazione nominativa (modalità A) delle Linee Guida regionali, tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- può essere assegnato, in rapporto 1:1, un numero massimo di cervi pari al 50% del piano dei maschi di classe II-III;
- le uscite di caccia nonché il prelievo devono essere distribuiti omogeneamente sull'intera superficie del "distretto cervo", suddiviso per settori con superficie non superiore ai 5000 ettari;
- il cacciatore autorizzato deve essere accompagnato da personale tecnico in possesso di titolo di studio universitario in materia faunistica oppure da altro personale che abbia ottenuto la qualifica di "esperto accompagnatore caccia di selezione cervo" a seguito di specifico corso, ai sensi dell'art. 108, lettera c) della l. r. 1/2019, organizzato dalle Province e dalla Città Metropolitana in accordo con CA o Afv. Il superamento del corso dà diritto ad un attestato di "esperto accompagnatore caccia di selezione cervo" rilasciato dalle Province e Città Metropolitana. Per le finalità di cui sopra non sono riconosciuti attestati rilasciati da altre Amministrazioni od Organismi di altre Regioni, stante la diversità del contesto operativo ed ambientale piemontese rispetto a quello delle altre regioni. Il corso deve comunque prevedere -al minimo- le seguenti materie, riguardo alla specie:
 - biologia e etologia;
 - riconoscimento delle classi oggetto di prelievo;
 - tecniche di prelievo;
 - principi di balistica e norme di sicurezza.

Muflone

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. II - III Yearlings (maschi)	ATC	15 agosto - 30 settembre
Tutte	ATC	1° novembre - 31 gennaio
Maschi Cl. II - III Yearlings (maschi)	CA	15 agosto - 15 dicembre
Tutte	CA	1° settembre - 15 dicembre

Daino

Classe	Periodo
Maschi Cl. I	1° settembre - 30 settembre
Maschio Cl. I - II -III	1° novembre - 30 dicembre
Tutte	1° gennaio - 14 marzo

Nelle AFV caratterizzate da una bassa pressione venatoria giornaliera, e nelle quali è previsto l'accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall'azienda, il periodo di caccia ammesso per il daino maschio va dal 2 ottobre al 31 gennaio.

Cinghiale

Classe	Periodo
Striati - Rossi - Maschi - Femmine	24 aprile - 14 marzo

q) - specie cacciabile dal 19 settembre al 19 dicembre in forma non selettiva;

- dal 1° al 31 gennaio con prelievo numerico-selettivo, anche con l'ausilio dei cani e suddivisione del territorio di ATC e CA in settori assegnati a singole squadre di cacciatori, secondo le specifiche disposizioni stabilite dalla Giunta Regionale:

cinghiale

Gli istituti venatori (ATC, CA, Afv, Aatv) deliberano i piani numerico-selettivi per il cinghiale e la suddivisione territoriale in settori -per il periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio- e li comunicano al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca; lo stesso "Settore", previa verifica di coerenza con quanto statuito dalla Regione, approva gli stessi.

Per la specie minilepre (*Silvilagus floridanus*), stante lo status di specie alloctona al territorio italiano, gli Istituti di gestione venatoria non possono limitare il periodo di prelievo stabilito in Calendario.

Per la salvaguardia delle specie migratorie, la Giunta regionale può prevedere la sospensione dell'attività venatoria in caso di forti gelate.

1.2. L'esercizio venatorio nel mese di gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie:

- ungulati in prelievo selettivo;
- cinghiale e volpe, secondo le disposizioni stabilite dalla Giunta regionale, anche con l'ausilio dei cani;
- beccaccia e beccaccino, solo in forma vagante, con l'ausilio dei cani;
- nella zona faunistica di pianura agli anatidi, limicoli e rallidi; limitatamente ai terreni prossimi ai corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide -entro 100 metri da questi-, anche con l'ausilio dei cani;
- fagiano, negli istituti privati della caccia: Afv e Aatv, ove la specie è oggetto di incentivazione e di piani numerici di prelievo.

1.3. Negli istituti a gestione privata Afv con piani di incentivazione e numerici approvati dalla Regione, il prelievo per la starna e pernice rossa è consentito in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera d), fino al 13 dicembre; nelle Aatv, il prelievo della starna e pernice rossa è consentito, in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera d), fino al 31 gennaio; nelle Afv e Aatv, ove la specie è soggetta a piani di incentivazione e numerici, il prelievo al fagiano in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera e), è consentito fino al 31 gennaio.

2) CARNIERE

2.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:

- 2 capi di fauna selvatica stanziale di cui 1 sola lepre comune;
- 25 capi di minilepre;
- 20 capi delle specie migratorie, comprese cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia; di cui non più di 3 beccacce, 8 beccaccini, 5 quaglie, 10 allodole, 5 codoni; per un massimo complessivo di 10 capi tra anatidi, rallidi e limicoli al giorno;
- nel periodo dal 1° al 20 gennaio è consentito un prelievo massimo di 2 beccacce al giorno.

2.2. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:

- a) cinghiale: 25 capi annuali, con il limite di 5 capi giornalieri in deroga al punto 2.1;
- b) coturnice, fagiano di monte, pernice bianca: complessivamente 4 capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo, con il limite di 2 capi giornalieri per la coturnice e 1 capo giornaliero per fagiano di monte e pernice bianca;
- c) lepre comune: 5 capi annuali;
- d) starna e pernice rossa: 5 capi annuali per specie, nel rispetto di specifici piani di prelievo numerici, approvati dalla Giunta regionale;
- e) fagiano: 30 capi annuali;
- f) coniglio selvatico: 30 capi annuali

2.3. Per i cervidi e i bovidi il prelievo è stabilito in base ai piani, di prelievo selettivo, approvati dalla Giunta regionale.

2.4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie non superiore a: 20 beccacce, 25 quaglie, 50 allodole, 25 codoni.

3) GIORNATE E ORARI

3.1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero massimo di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.

3.2. Fermo restando il limite di cui al punto 3.1.:

A) negli ATC:

- a) l'attività venatoria, come caccia programmata, è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
- b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; ad eccezione delle prime due domeniche del mese di settembre.

I Comitati di gestione degli ATC stabiliscono, fermo restando il limite massimo di cui al punto 3.1., le giornate destinate al prelievo selettivo -che possono anche coincidere con altre forme di caccia-;

B) nei CA:

- a) l'attività venatoria, come caccia programmata, è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
- b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; ad eccezione delle prime due domeniche del mese di settembre.

I Comitati di gestione dei CA stabiliscono, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo -che possono coincidere con le altre forme di caccia-. Qualora le giornate di caccia programmata siano inferiori rispetto al numero complessivo di cui al punto 3.1. a), il Comitato di gestione provvede a fornire idonea motivazione alla Regione che, previa verifica di correttezza, approva la limitazione.

3.3. Il prelievo delle specie migratorie è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. In ogni ATC e CA i Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite massimo di cui al punto 3.1., le giornate destinate al prelievo o consentire la libera scelta al cacciatore;

- a) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;
- b) il prelievo della specie cinghiale, anche con l'ausilio dei cani, deve essere consentito per tre giornate la settimana nella forma della caccia programmata in ogni ATC e CA. I Comitati di gestione degli ATC e CA possono stabilire per tale forma di caccia anche la giornata del lunedì.

3.4. Ai sensi dell'articolo 18, commi 5 e 7 della Legge 157/92:

- 1 - l'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì;
- 2 - la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
- 3 - la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto;

3.5. La caccia alla beccaccia inizia un'ora dopo e termina un'ora prima degli orari di cui al punto 4); nel caso in cui sia deliberato dai rispettivi Comitati di gestione degli ATC o dei CA.

4) ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

4.1. L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili -arrotondati- desunti dall'Osservatorio Astrofisico di Torino:

- dal 1° al 30 aprile dalle ore 5,30 alle ore 19,50;
- dal 1° al 30 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;
- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,15;
- dal 1° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;

- dal 1° al 30 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;
- dal 31 ottobre al 30 novembre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle 17,15;
- dal 1° al 28 febbraio: dalle ore 6,00 alle 18,00;
- dal 1° al 15 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15.

5) MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

5.1. Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito con i seguenti mezzi:

- a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;
- b) fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;
 - a caricamento singolo manuale;
 - a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi.
 - a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente fino a cinque cartucce, limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale;
- c) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 come indicato al punto 5.1. b);
- d) arco e falco.

5.2. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5.3. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito, nell'ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe, secondo le indicazioni riportate nelle "istruzioni operative supplementari".

5.4. Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della l. 157/1992.

5.5. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare oltre alle armi consentite gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

6) NORMA FINALE

Non sono da ritenersi valide le indicazioni contenute nel tesserino venatorio regionale, qualora risultino in contrasto con le disposizioni previste nel "Calendario Venatorio" stagione 2021-2022.

BRCNZE56H21
M063W/
BRACCO/ENZO

Firmato digitalmente da
BRCNZE56H21M063W/
BRACCO/ENZO
Data: 2021.07.15 10:52:16
+02'00'

“ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI”

1) TESSERINO REGIONALE

1.1. I titolari di licenza di “porto di fucile per uso caccia” (compresi quelli residenti all'estero) che intendono esercitare l'attività venatoria nella Regione Piemonte, devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o all'estero, devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva. Ai fini di monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati nell'attività venatoria, il Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A. adotta una scheda riepilogativa, su modello predisposto dalla Regione da consegnare ad ogni cacciatore ammesso. Sulla scheda il cacciatore deve annotare i capi abbattuti sul territorio regionale negli Istituti di caccia programmata durante l'intera stagione venatoria; nel caso di adesione a più A.T.C. o C.A. va compilata una scheda per ogni A.T.C./C.A. riportando su di essa i soli capi abbattuti nello specifico A.T.C./C.A.. Le schede devono essere singolarmente restituite compilate in ogni parte ai Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. entro il 28 febbraio 2022, per il successivo inoltro alla Regione dei dati in forma aggregata dei capi prelevati. Per le A.A.T.V. e A.F.V., si rinvia al punto 2. 2 delle presenti istruzioni operative.

1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria. Per la caccia di selezione, al momento della consegna del tesserino regionale, l'A.T.C. o il C.A. attesta il conseguimento dell'attestato di partecipazione a prova di tiro di cui al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5.

1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l'A.T.C. o il C.A. di residenza del cacciatore o, per i residenti nella Città Metropolitana di Torino, presso la Regione Piemonte - Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca - C.so Stati Uniti, 21 - Torino.

1.5. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione ove esercita l'attività.

1.6. Gli ATC/CA possono ammettere all'esercizio della caccia nel loro territorio i cacciatori extraregionali che ne facciano richiesta; dovranno a tal proposito essere predisposte delle graduatorie nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n. 90-3600 del 19/03/2012, s.m.i.. Le percentuali previste dalla legge possono essere modificate, su richiesta dei Comitati di gestione, dalla Giunta regionale secondo quanto disposto dall'articolo 12 comma 2 della l.r. 5/2018.

1.7. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica subito dopo l'abbattimento accertato. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.

1.8. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.

1.9. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

1.10. L'utilizzo dei cani può essere autorizzato negli A.T.C. e nei C.A. dai rispettivi organismi di gestione, per la stagione venatoria di riferimento. Tale attività può essere esercitata:

- nei giorni indicati sull'autorizzazione nominativa rilasciata dai Comitati di gestione e negli orari previsti per l'attività venatoria;
- senza l'impiego dei mezzi di cui al punto 5) del Calendario venatorio 2021/2022;
- da chi abbia effettuato il versamento della relativa quota di partecipazione economica, stabilita dal Comitato di gestione per l'ammissione dei cacciatori, che non costituisce ammissione all'A.T.C. o C.A, anche senza il possesso del tesserino venatorio;
- mediante l'utilizzo, da parte di ogni soggetto autorizzato, di due cani o di cani appartenenti ad una muta specializzata a cui l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità.

2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) si applicano le disposizioni di cui al punto 1.7 delle presenti istruzioni operative relativamente all'annotazione delle giornate di caccia e dei capi subito dopo l'abbattimento accertato. Nelle A.F.V. e A.A.T.V. il carnier per le specie di incentivazione faunistica è in deroga a quanto disposto al punto 2 dell'Allegato A. Entro il 28 febbraio 2022 le A.F.V. e le A.A.T.V. trasmettono alla Regione con scheda riepilogativa, su modello predisposto dal Settore, i dati sugli abbattimenti attuati nel loro territorio.

2.3. Gli uffici regionali competenti e gli A.T.C. ed i C.A. rilasciano ai cacciatori residenti all'estero, che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. del Piemonte, il tesserino venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

2.4. Durante l'attività di prelievo selettivo degli ungulati e della tipica fauna alpina, il concessionario è tenuto a far applicare al capo, subito dopo l'abbattimento accertato, il previsto contrassegno inamovibile e a far compilare la "scheda rilevamento dati".

3) PERIODO PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI

3.1. I Comitati di gestione dei C.A. possono autorizzare l'utilizzo dei cani finalizzato all'effettuazione delle "verifiche del successo riproduttivo" dal 14 agosto al 12 settembre, in apposite zone campione individuate dai Comitati di gestione, tutti i giorni della settimana esclusi il martedì e il venerdì.

3.2. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia può essere esercitare nell'ambito di caccia ove il cacciatore risulti ammesso all'esercizio dell'attività venatoria come segue:

- nei C.A.

dal 15 agosto al 30 agosto, a quote inferiori ai 1200 metri s.l.m.

dal 1° settembre al quarto giorno antecedente l'apertura generale della caccia:

nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione, tutti i giorni esclusi il martedì e il venerdì;

- negli A.T.C., dal 15 agosto al quarto giorno antecedente l'apertura generale della caccia, anche ai fini dell'effettuazione della verifica del successo riproduttivo o della presenza e stima di determinate specie faunistiche sul territorio:

nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione, tutti i giorni esclusi il martedì e il venerdì.

3.3. L'addestramento dei cani nelle Z.P.S. e nelle Z.S.C. ricadenti nel territorio degli A.T.C., dei C.A., delle A.F.V. e delle A.A.T.V. può essere effettuato a partire dal 1° settembre sino al quarto giorno antecedente l'apertura generale della caccia, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.

3.4. L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell'attività venatoria a determinate specie e può proseguire negli A.T.C. e C.A., nelle A.F.V. e A.A.T.V. fino al 30 dicembre compreso.

3.5. Le operazioni di addestramento e allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle A.F.V. e A.A.T.V..

3.6. Non è consentito l'addestramento dei cani dalle ore 12.00 alle ore 16.00 nel mese di agosto.

3.7. Durante l'addestramento, l'allenamento e le prove degli ausiliari, così come durante l'esercizio venatorio, è in ogni caso vietato l'uso di collari elettrici, fatta eccezione per i collari dotati di solo controllo di posizionamento globale (GPS) o di solo richiamo sonoro senza scarica elettrica.

4) DIVIETI E LIMITAZIONI

4.1. Ai fini dell'applicazione del presente calendario venatorio, si applicano i divieti di cui all'articolo 21 della l. 157/1992 e all'articolo 23 della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018.

4.2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. possono autorizzare l'uso del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo di cinghiale e volpe come caccia programmata, sia nella caccia a squadre sia per il singolo cacciatore, qualora sussistano i presupposti morfo-altimetrici del territorio e le condizioni di copertura boschiva e vegetativa che permettano di svolgere l'attività venatoria in piena sicurezza.

4.3 Negli istituti a gestione privata della caccia, nella zona di pianura, le eventuali limitazioni all'uso del fucile con canna ad anima rigata sono stabilite dai concessionari delle singole aziende.

4.4. L'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo della specie volpe è consentito esclusivamente previa autorizzazione nominativa rilasciata dal Comitato di gestione di ATC e CA o dai concessionari delle singole aziende, negli istituti a gestione privata della caccia.

4.5. È altresì consentito l'uso del fucile con canna ad anima rigata qualora si predispongano appostamenti per gli ungulati; tali strutture non sono considerati appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della l. 157/1992.

4.6. Così come previsto dalla l.r. n. 5 del 19 giugno 2018 e ss.mm.ii., durante l'esercizio venatorio i cacciatori, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, debbono indossare, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.

4.7. Il prelievo nei confronti della tipica fauna alpina, è comunque limitato al solo CA di residenza venatoria. L'autorizzazione al prelievo deve essere formalizzata, dal C.A. scelto come residenza venatoria, mediante l'apposizione di un apposito timbro sul tesserino venatorio regionale. I cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, possono essere ammessi al prelievo della tipica fauna alpina in un solo C.A. prescelto, anche se sprovvisti della residenza venatoria.

5) ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA IN AREE CONTIGUE AD AREE PROTETTE

5.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell'art. 6 della l.r. 29.6.2009, n. 19 e s.m.i. ("Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità") l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua, purché ammessi nell'A.T.C. o C.A. interessato. Negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e A.A.T.V.), a coloro che siano autorizzati dal concessionario, sempre nel rispetto della normativa citata.

6) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

6.1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., disciplinano l'organizzazione del prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina nel rispetto delle Linee guida regionali e possono, altresì regolamentare la caccia a squadre, al cinghiale e alla volpe anche con l'ausilio dei cani. I Comitati di gestione possono regolamentare l'attività venatoria alla specie cinghiale, praticata in forma singola, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla DGR n.17-5754 del 06 maggio 2013 e ss.mm.ii. Allegato A) lettera B1 "prelievo in forma singola", purché non in contrasto con le disposizioni del presente calendario. I Comitati di gestione possono deliberare l'attuazione della zonazione per il prelievo del cinghiale ai sensi della D.G.R. sopracitata. I Comitati di gestione disciplinano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni di cui sopra si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 24, comma 1, lett. tt), della l.r. 5/2018. Non sono valide le disposizioni regolamentari adottate dagli A.T.C. e dai C.A. contrarie ai regolamenti regionali o comunque non previste dalle disposizioni vigenti.

6.2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e i concessionari delle A.F.V. /A.A.T.V. rilasciano ai cacciatori i contrassegni previsti dalle disposizioni regionali. Esauriti i contrassegni regionali gli ATC/CA e le A.F.V /A.A.T.V. provvedono direttamente all'acquisizione dei contrassegni necessari che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'A.T.C. o del C.A., A.F.V. /A.A.T.V.;
- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

6.3. In alternativa all'acquisizione diretta dei contrassegni da parte delle A.A.T.V. e delle A.F.V., le stesse possono richiedere alle Associazioni o agli Enti a cui sono associati, di provvedere all'acquisizione dei contrassegni che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'Associazione o dell'Ente;

- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

L'Associazione o Ente che rappresenta le aziende, deve trasmettere al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, l'elenco nominativo delle aziende a cui ha fornito i contrassegni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei contrassegni forniti.

6.4. Tutti i contrassegni rilasciati ai cacciatori e non utilizzati, devono essere restituiti ai Comitati di gestione ed ai Concessionari entro e non oltre il 31 marzo 2022. Il Presidente del Comitato di gestione e i Concessionari devono comunicare alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, comma 1, lett. p) della l.r. 5/2018.

6.5. L'organismo di gestione faunistico-venatoria trasmette il rendiconto dei contrassegni, consegnati e restituiti, al competente Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca entro il mese di aprile.

7) ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000 (DIRETTIVE 92/43/CEE "HABITAT" e 2009/147/CEE "UCCELLI")

7.1. L'attività venatoria all'interno della Rete Natura 2000 è condotta nel rispetto delle misure di conservazione approvate con DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione." come modificata con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con la DGR n. 17-2814 del 18/01/2016, con la DGR n. 24-2976 e da ultimo con D.G.R n. 1-1903 del 4/09/2020 (Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Modifica alla DGR n. 54-7409 del 07/04/2014, come da ultimo modificata con DGR n. 24-2976 del 29/02/2016, in ottemperanza all'articolo 16 della legge regionale 15/2020.

L'attività deve altresì essere conforme con le eventuali ulteriori norme in essere relative alla Rete Natura 2000 quali: piani di gestione, misure di conservazione sito specifiche, specifici provvedimenti prescrittivi adottati dalle Strutture competenti a conclusione delle procedure previste dalla Valutazione di incidenza di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all'art. 43 della l.r. 19/2009.

7.2. Per le violazioni alle disposizioni di cui al punto precedente si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 della l.r. 19/2009 come sostituito dal comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 19 del 2018 o prevista dall'art. 24, comma 1, lett. tt) della l.r. 5/2018.

7.3. Nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria in forma vagante è consentito esclusivamente nelle giornate di mercoledì e domenica, ad eccezione della caccia agli ungulati.

8) PUBBLICITA' DEGLI ATTI

8.1. I Comitati di gestione di A.T.C. e C.A. e i concessionari di A.A.T.V. e A.F.V. devono dare adeguata pubblicità, anche attraverso i loro siti internet, al calendario venatorio, alle istruzioni operative supplementari ed alle modifiche dei periodi dell'attività venatoria. A tale scopo le predette disposizioni sono inserite a cura del Settore competente nell'apposita sezione del Sito "Caccia, Pesca e acquacoltura" all'indirizzo:

8.2. I Comitati di gestione, di A.T.C. e C.A. e i concessionari di A.A.T.V. e A.F.V., devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:

- piani di prelievo selettivi per le specie: cervo, capriolo, camoscio, muflone, daino e cinghiale in selezione; piani numerici per le specie: coturnice, fagiano di monte, pernice bianca, starna, pernice rossa, fagiano, volpe;
- chiusura della caccia a quelle specie il cui piano di prelievo è stato completato.

8.3. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria di A.T.C. e C.A. e i concessionari di A.F.V. e A.A.T.V., devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a informare i cacciatori della presenza delle ZPS e ZSC sui territori di competenza e delle relative limitazioni.

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l’articolo 18 che detta disposizioni in ordine alle specie cacciabili, ai periodi di caccia ed all’approvazione del calendario venatorio;

Vista la legge regionale Piemonte 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico venatoria” e successive modificazioni ed in particolare l’articolo 13 stabilisce le modalità per l’approvazione del calendario venatorio regionale, previa la consultazione della Commissione faunistico-venatoria regionale; il comma 1, del sopra richiamato articolo 13, che stabilisce che nel calendario venatorio devono essere indicati in particolare:

- le specie cacciabili e i periodi di caccia;
- le giornate di caccia;
- il carniere massimo giornaliero e stagionale;
- giorni da destinare, per tutto il territorio regionale, alla caccia programmata;
- periodi e modalità di allenamento degli ausiliari;

Considerato che l’articolo 13, comma 3, della l.r. 5/2018 al secondo comma dispone come segue: “Il prelievo selettivo degli ungulati, fatta eccezione per la specie cinghiale, è consentita in base a piani di prelievo, basati su censimenti qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni di selvatici, proposti dai comitati di gestione dei CA e approvati dalla Giunta regionale.

Visto l’articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” che recita:

“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.”

Vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l’articolo 2 che recita:

“Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative”;

Vista la direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l’articolo 7, che stabilisce il divieto di caccia agli uccelli durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, relativamente ai migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);

Vista la Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – direttiva Uccelli selvatici, redatta dalla Commissione

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

europea con lo scopo di fornire indicazioni più chiare sull'applicazione delle regole contenute nella direttiva;

Visto il documento *Key concepts of articles 7 of directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in the EU*, documento elaborato dal Comitato Ornithologia ed adottato dalla Commissione europea nel 2001 e riesaminato nel 2009 allo scopo di rendere più chiari i concetti contenuti nell'articolo 7 della Direttiva 2009/147/CE, relativamente ai periodi di riproduzione e di migrazione pre-nuziale (ritorno alle zone di riproduzione), per le specie di uccelli oggetto di prelievo venatorio elencate nell'Allegato II della direttiva;

Viste le proposte di modifica dei dati KC presentate dall'Italia e dai paesi UE, nell'ambito del processo di revisione del documento KC, iniziato dalla Commissione Europea Ambiente nel maggio 2018;

Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 66 (*Adesione della Repubblica italiana all'accordo di conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa – Eurasia, con allegati e tabelle fatto all'Aja il 15 agosto 1996*);

Visti i riferimenti bibliografici più recenti di studio sulla migrazione degli uccelli, incluse le fonti raccomandate dalla Commissione Europea, in particolare il sito Eurobirdportal, che espone la fenologia stagionale degli uccelli nel corso dell'anno;

Considerato che nel corso del processo italiano di revisione del documento Key concepts, iniziato nel maggio 2018, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), non ha consentito un confronto tecnico approfondito con le Regioni Italiane, limitandosi a due riunioni in cui non è stato possibile confrontarsi a livello tecnico con ISPRA, e lo stesso Ministero non ha accolto alcuna proposta formulata dalle Regioni e dal Ministero delle Politiche Agricole, in ordine alle date d'inizio della migrazione per le specie trattate. La proposta italiana, pertanto, rispecchia il solo parere di ISPRA, pedissequamente seguito dal MATTM, che ha anche evitato di informare la Commissione Europea dell'assenza di concertazione e condivisione, sebbene la Commissione avesse raccomandato questa procedura;

Visto l'articolo 14 comma 7 legge 11 febbraio 1992 n. 157 che concede la facoltà ma non impone la modifica o la revisione quinquennale dei Piani Faunistici Venatori Regionali (*“provvedono ad eventuali modifiche o revisioni con periodicità quinquennale”*);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni, con il quale sono state dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

Vista la legge di conversione, con modificazioni, n. 133/2008 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, che prevede l'istituzione dell'Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - con le funzioni dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni;

Vista la Legge 7 luglio 2016 n. 122, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016, ed in particolare le modifiche da questa apportate all'art. 12 della L. 157/92, con la quale al comma 12 bis viene posto l'obbligo di annotare la fauna stanziale e migratoria sul tesserino regionale subito dopo l'abbattimento;

Richiamati:

- la legge 4 giugno 2010 n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2009);
- la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli selvatici” di seguito chiamata “guida interpretativa”;
- il documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU” di seguito chiamato “Key concepts”;
- il documento “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” prodotto da ISPRA nel gennaio 2009;
- il documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” elaborato e trasmesso da ISPRA con nota prot. 25495/T – A 11 del 28 luglio 2010, di seguito chiamato “Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori”;
- il documento pubblicato da ISPRA “Linee guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovidi” n. 91/2013;
- i documenti della Commissione Europea sullo stato delle popolazioni degli uccelli: la Red List of European Birds 2015; il Report ex Articolo 12 degli Stati Membri UE; la classificazione globale IUCN;
- la nota dell'Ispra di cui prot. 12006 del 17 Marzo 2017, inviata al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con cui il suddetto Istituto ha modificato il proprio parere sull'inizio della migrazione pre nuziale del Tordo bottaccio e della Cesena, spostando alla terza decade di gennaio rispetto a quanto precedentemente sostenuto e presente nei Key Concepts (cioè la seconda decade);
- il documento “Piano di gestione nazionale per l'Allodola” approvato dalla Conferenza Stato - Regioni il 15 febbraio 2018;
- i documenti “Farmland Bird Index nazionale e andamenti di popolazione delle specie nel periodo 2000-2014 in Italia” Rete Rurale Nazionale e LIPU (2015) e “Farmland Bird Index nazionale e andamenti di popolazione delle specie nel periodo 2000-2017 in Italia” Rete Rurale Nazionale e LIPU (2018);
- il documento “Aggiornamento del documento Key concepts” inviato da ISPRA al Ministero dell'Ambiente con prot. 58264 del 3.10.2018, contenente tra l'altro due relazioni a firma Aradis sulla valutazione del periodo di passo pre-nuziale della beccaccia;

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

- i dati Key Concepts proposti da tutti gli Stati membri UE nel corso del procedimento di aggiornamento avviato nel 2018;
- i riferimenti bibliografici più recenti di studio sulla migrazione degli uccelli, le fonti raccomandate dalla Commissione Europea, in particolare il sito “Euro Bird Portal” che riporta la fenologia stagionale degli uccelli nel corso dell’anno;
- i più recenti risultati di studio e ricerca scientifica eseguiti con la tecnologia della telemetria satellitare;
- la nota della Commissione U.E. in data 15 ottobre 2013 che risponde ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la Direttiva 2009/147/CE;
- la richiesta di parere sulla “proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2021-2022” inviata ad ISPRA con nota prot. n. 8687 del 1° aprile 2021, agli atti presso il Settore competente ed il successivo “Parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2021-2022” trasmesso con Prot. 20817 del 26/04/2021;

Premesso che in ordine a detto parere dell’Ispra può rilevarsi in via generale quanto segue a supporto motivazionale della presente deliberazione:

- in riferimento al ruolo dell’Ispra la Corte Costituzionale con sentenza n. 332/2006 ha ritenuto non obbligatorio e non vincolante il parere dell’Istituto ove la regolamentazione dell’attività venatoria regionale si mantenga entro i termini di tutela fissati dalla Legge Quadro nazionale;
- l’ISPRA esprime tre diverse tipologie di parere:
 - obbligatorio ma non vincolante quello ex articolo 18, comma 2, prima parte, L. 157/1992 con riferimento alla preapertura della caccia;
 - meramente interlocutorio, non obbligatorio e non vincolante, quello di cui all’articolo 18, comma 1, L. 157/1992 in quanto ai sensi del comma 4 dello stesso articolo le Regioni, in sede di pubblicazione dei calendari venatorio stagionali, sono tenute al rispetto della calendarizzazione fissata dal legislatore statale al comma 1 di talché quando questo sia rispettato il calendario venatorio regionale risulta pienamente legittimo;
 - obbligatorio e vincolante solo quello di cui all’articolo 18, comma 2, penultimo periodo, L. 157/1992 come introdotto in uno al comma 1 bis dall’articolo 42, comma 2, L. 96/2010 relativo alla eventuale posticipazione dal 31 gennaio al 10 febbraio dell’attività venatoria;
- l’articolo 18, comma 1, della legge 157/1992 stabilisce i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l’attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;
- l’articolo 18, comma 2, della legge 157/1992 attribuisce alle Regioni il potere di modificare i suddetti periodi attraverso l’anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell’apertura e della chiusura della stagione venatoria: *“I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell’anno nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1. L’autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi*

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta”;

- l'articolo 18, comma 1 bis, della legge 157/1992, introdotto dall'art. 42 della legge 96/2010, stabilisce che l'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;
- i periodi di caccia di cui al comma 1 dell'art. 18 della legge 157/1992, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della legge 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale ed anzi confermati con la L. comunitaria n.122/2016 in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE;
- il calendario venatorio è, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della legge 157/1992, di competenza delle Regioni, che lo emanano nel rispetto *“di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria”*;
- pertanto dall'attento esame dell'articolo 18 L. 157/1992 è dato ricavare che per quanto espressamente disposto dal comma 4, in sede di pubblicazione dei calendari venatori stagionali, le Regioni sono tenute al rispetto dei commi 1, 2 e 3 ma non del comma 1 bis;
- il comma 1 bis dell'articolo 18 L. 157/1992 è stato introdotto dall'art. 42 L. comunitaria n. 96/2010 senza tuttavia che il legislatore abbia avvertito la contestuale necessità di modificare i periodi e le specie cacciabili come individuate e stabiliti dal comma 1 e ciò anche con le successive leggi comunitarie e segnatamente con la L. comunitaria n. 122/2016 che pure ha apportato ulteriori modifiche alla L. 157/1992;
- di tutta evidenza il legislatore nazionale, decidendo di mantenere inalterato il comma 1 pur dopo l'introduzione del comma 1 bis dell'articolo 18 L. 157/1992 ha ritenuto quindi che tali due commi non divergano ma si integrino, senza di che sarebbe data una inammissibile interpretazione confliggente della stessa norma;
- in conseguenza laddove la Regione in sede di pubblicazione del calendario venatorio regionale rispetti, come con la presente delibera è rispettato, il comma 1 dell'articolo 18 L. 157/1992, automaticamente e al contempo è rispettato anche il disposto del comma 1 bis;
- il comma 1 bis è stato introdotto in uno all'ultima parte del comma 2 dell'articolo 18 L. 157/1992 (cfr. articolo 42 L. comunitaria n. 96/2010) solo quale limite alla facoltà delle Regioni di ampliare dal 31 gennaio al 10 febbraio i periodi di caccia stabiliti, specie per specie, dal comma 1;
- è così spiegato il comma 4 dell'articolo 18 L. 157/1992 che, riconfermata quale *“norma che garantisce un'istruttoria approfondita e trasparente”* (Corte Costituzionale n. 258/2019) in sede di pubblicazione dei calendari venatorio stagionali impone alle Regioni il rispetto dei commi 1, 2 e 3 ma non anche del comma 1 bis giacché il rispetto del divieto di caccia durante il periodo della migrazione prenuziale trova piena tutela ed è assicurato (i) dalla calendarizzazione di cui al comma 1 rimessa al legislatore nazionale; (ii) da eventuali determinazioni della Presidenza del Consiglio

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

dei Ministri su proposta del Ministero dell’Agricoltura e delle Politiche Forestali; (iii) dal comma 2 che (prima parte) obbliga le Regioni al rispetto della calendarizzazione di cui al comma 1 e, quanto ad eventuali estensioni dei periodi di caccia dal 31 gennaio al 10 febbraio (seconda parte), al parere obbligatorio e solo in questo caso vincolante dell’Ispra sussistendo solo in questa decade per il legislatore nazionale la possibilità di registrare per alcune specie migratorie l’inizio in Italia della migrazione prenuziale;

- con il proprio parere l’ISPRA non ha rilevato alcuna violazione del comma 1 dell’art. 18 L. 157/1992 nel CFVR della Regione Piemonte 2021/2022;
- la direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la direttiva 79/409/CEE, non indica date precise in merito alla stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell’Unione la definizione dei calendari venatori, si limita a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale o primaverile o “ripasso”);
- l’articolo 7 della direttiva 2009/147/CE secondo cui *“In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie indicate nell’allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale”* ha trovato, per pacifico insegnamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l’articolo 18 della legge 157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso articolo 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull’intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis, Corte Costituzionale sent. n. 233/2010);
- nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si chiarisce che, indipendentemente dall’inizio dei movimenti di risalita verso i quartieri di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale. Esiste evidentemente un margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell’inverno, ma la scelta della data del 31 gennaio appare corretta anche perché suggerita all’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/1992;
- il documento Key concepts elaborato dal Comitato ORNIS e ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001, fornisce specie per specie e Paese per Paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale e afferma tra l’altro *“In generale, l’inizio della migrazione di ritorno può solo essere stimata per confronto di dati provenienti da molte regioni dell’Unione europea, importanti sono: l’analisi delle ricatture e la considerazione delle date di arrivo nelle zone di riproduzione. Il metodo di analisi e le informazioni che definiscono i tempi di migrazione prenuziale è basato sulle statistiche relative alle popolazioni e non ai singoli uccelli”*; considerato che dubbi sussistono sul grado di precisione di tali dati, poiché le analisi delle sovrapposizioni sono effettuate a livello nazionale e nei singoli Stati membri la circostanza che le varie regioni siano poste su latitudini differenti, con correlate difformità climatiche, determina normalmente sostanziali oscillazioni temporali nell’inizio della migrazione prenuziale, circostanza questa che rende ammissibile un certo grado di flessibilità nella fissazione dei periodi di caccia;

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

- l'ISPRA nel proprio parere Prot. 20817 del 26/04/2021 reso sulla proposta del calendario venatorio 2021/2022 della Regione Piemonte non si è data carico di procedere alla stima per confronto di dati provenienti da più Regioni di Stati membri dell'Unione Europea che per caratteristiche territoriali e latitudine possono essere assimilate al Piemonte e ciò può determinare palesi incongruenze e discrasie come per esempio si abbia ad assumere, con diretto riferimento al territorio delle regioni limitrofe dove l'attività venatoria inizia alla terza domenica di settembre e per alcune specie migratorie è consentita fino al 31 gennaio;
- la Guida interpretativa è un documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria;
- la Guida interpretativa, al paragrafo 2.7.10, poiché consta l'evidenza che varie regioni di un singolo stato membro siano poste su latitudini differenti e abbiano quindi correlate difformità climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, consente alle Regioni degli stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai Key concepts nazionali, utilizzando dati scientificamente validi riferiti alla realtà regionale;
- da un confronto fra Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori con i Key concepts e con la Guida interpretativa emerge che l'ISPRA propone una restrizione all'attività venatoria per la gran parte dell'avifauna migratoria (Anatidi, Turdidi, Scolopacidi, Rallidi, Caradriddi) rispetto ai periodi stabiliti dal comma 1 dell'art. 18 legge 157/1992 s.s.m.i.i.;
- in Piemonte la quasi totalità delle zone umide regionali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica, sia cacciabili che protette, insiste all'interno di aree interdette all'attività venatoria e questa circostanza rende fortemente ridotto il "disturbo" arrecato alle specie nelle aree in cui l'attività venatoria è consentita; inoltre, le zone umide in cui l'attività venatoria è consentita ricadono spesso in Zone di Protezione Speciale (ZPS) dove sono previste specifiche limitazione per l'esercizio venatorio. In particolare la gestione e tutela della fauna omeoterma può contare su un articolato sistema di protezione che prevede sia i cosiddetti istituti di protezione approvati e gestiti da province e città metropolitana, sia dalla Rete Natura 2000.

Com'è noto la legge nazionale prevede una superficie minima di zone di tutela (Istituti di protezione, Zone a divieto di caccia, Aree Protette) compresa fra il 10 e il 20 % della TASP regionale in zona Alpi, e fra il 20 e il 30 % nella rimanente parte di territorio regionale. La TASP della Regione Piemonte aggiornata con DD nr.1184 del 19.12.2019 ammonta a 2.230.086 ettari.

A partire dal 1975 in Piemonte sono state istituite oltre 100 Aree protette a vario titolo tra parchi, riserve e altre forme di salvaguardia regionali che in totale interessano una superficie di circa 185,8589 ettari, pari al 7,3 % della TASP. Le citate aree protette sono state istituite soprattutto lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate a suo tempo dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e interessano le aste dei principali fiumi, torrenti e aree umide presenti nella regione.

A queste aree a divieto di caccia si aggiungono le zone costituite in Oasi di protezione ca. 111.372 ettari, le zone di Ripopolamento e cattura, ca. 165.451 ettari per complessivi ca. 296.823 ettari (14%); totalmente le aree in cui è vietata l'attività venatoria in Piemonte risultano ca. il 21,13% della TASP.

Oltre a queste, la conservazione del patrimonio naturale si attua anche attraverso la Rete Natura 2000, intesa come rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione formata dai siti in cui si trovano ambienti naturali e specie protette, di cui alla Direttiva Comunitaria 92/43/CEE,

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

finalizzata a garantire il mantenimento della biodiversità in uno stato di conservazione soddisfacente.

Rete Natura 2000 comprende, oltre ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE “Habitat”, anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della direttiva 2009/147/CEE “Uccelli” (che sostituisce la 79/409/CE). In Piemonte sono individuati numerosi Siti di Importanza Comunitaria, per una superficie totale di 281.685 ettari (quasi il 12 % del territorio regionale) e Zone di Protezione Speciale per l'avifauna, parte delle quali anche classificate come SIC, per una superficie di ca. 307.804 HA (superiore al 12% del territorio regionale). Più della metà del territorio classificato come Sito d'Importanza Comunitaria ricade all'interno di Aree protette e in generale la superficie coperta da Rete Natura 2000 stima un totale di 400.000 ettari, che rappresenta ca. il 20% del territorio regionale.

Tutte queste aree sottoposte a tutela realizzano una rete capillarmente distribuita su tutto il territorio regionale. Si precisa, inoltre, che l'attività venatoria all'interno della Rete Natura 2000, ivi compresi i SIC e le ZPS, è condotta nel rispetto delle misure di conservazione approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 “*L.r. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità, art. 49. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione*” e con l'emanazione di successive leggi regionali. L'attività deve altresì essere conforme con le eventuali ulteriori norme in essere relative alla Rete Natura 2000 quali: piani di gestione, misure di conservazione sito specifiche - effettuate caso per caso, specifici provvedimenti prescrittivi adottati dalle Strutture competenti, a conclusione delle procedure previste dalla Valutazione di incidenza di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all'art. 43 della l.r. 19/2009.

- la chiusura della caccia per le specie di uccelli acquatici è stata uniformata al 20 gennaio; non è quindi previsto alcuno scaglionamento delle chiusure in funzione delle diverse specie di questo gruppo. Si evidenzia inoltre che sulle nove specie legate agli ambienti d'acqua cacciabili in Piemonte, quattro cominciano la migrazione pre nuziale, secondo il documento europeo Key Concepts, dopo la fine del mese di gennaio (fischione, marzaiola, beccaccino, gallinella d'acqua), mentre le altre quattro (alzavola, codone, canapiglia, folaga) cominciano la migrazione nella terza decade di gennaio. Per questo la caccia fino al 20 gennaio per tutte le specie è al di fuori della migrazione pre-nuziale.

Unica eccezione il germano reale, per cui la guida interpretativa chiede esplicitamente di uniformare la chiusura di questa specie a quella delle altre anatre, stante le caratteristiche biologiche e demografiche -molto positive- della specie in Italia ed Europa. L'indicazione dell'Ispra, secondo cui la chiusura al 20 gennaio garantisce l'inizio della migrazione pre-nuziale dal problema del disturbo indotto dalla caccia nelle zone umide, risulta rispettata anche dai dati scientifici raccolti ed elaborati da diverse regioni limitrofe -oltre che in Piemonte-, dati che confermano una favorevole tendenza pluriennale delle presenze di uccelli acquatici, che dimostrano la correttezza della politica di protezione e gestione delle zone umide e della avifauna migratoria attuata in generale, oltre che particolarmente nella nostra regione;

- l'ISPRA, con la nota prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto “Interpretazione del documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”, ha comunicato alla

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

Federazione Italiana della Caccia che: *“rientra nelle facoltà delle Regioni l’eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU”, considerato anche che questa possibilità è prevista dalla “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici”;*

- il documento Key concepts e la Guida interpretativa sono i riferimenti tecnici per la corretta applicazione della direttiva negli Stati membri pur non rientrando nell’ordinamento giuridico nazionale e comunitario;
- le indicazioni sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori, contenute nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori (categorie SPEC) sono corrispondenti alle conclusioni del solo ente BirdLife International, mentre la situazione demografica delle diverse specie di uccelli migratori va stabilita sulla base di tutte le fonti di letteratura internazionale, nazionale e regionale più aggiornate e non solo sui dati di BirdLife International, difatti, non rappresentano la posizione ufficiale della Commissione Ambiente del Parlamento dell’Unione Europea, che al contrario utilizza le classificazioni IUCN aggiornate al 2019/2020 e la Red List of European Birds, quali riferimenti ufficiali per stabilire e proporre restrizioni o redigere Piani d’Azione sulle diverse specie;
- come affermato dal TAR del Lazio (Sez. I ter, n. 02443/2011) *“l’art. 7 c. 1 della legge n. 157 del 1992 qualifica l’Ispra come “organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province”, la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l’Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali.”;*
- tale necessità appare indifferibile per il territorio italiano ove, per la sua conformazione, sono ben marcate le diversità territoriali, ambientali e climatiche delle varie Regioni tanto che l’articolo 7, comma 2, L. 157/1992 ha previsto che l’ISPRA debba dotarsi di una efficace organizzazione su base territoriale costituendo apposite Unità Operative Tecniche Consultive che al contrario non sono mai state istituite con la conseguenza che l’Istituto non appare in grado di supportare adeguatamente le singole calendarizzazioni regionali dell’attività venatoria;
- ne è riprova il fatto che il parere dell’Ispra Prot. n. 20817 del 26/04/2021 è privo di specifici riferimenti alla realtà territoriale, ambientale e climatica del territorio piemontese e risulta sostanzialmente identico per tutte le Regioni italiane come se le problematiche afferenti la Sicilia possano essere ritenute equiparabili al Piemonte o al Veneto, quelle della Puglia alla Liguria o Toscana, quelle della Calabria alla Lombardia e così via; ancor di più riguardo alla gestione degli ungulati certamente diversa nella Regione Emilia Romagna da quella del Piemonte, Valle d’Aosta o Trentino e Alto Adige proprio per le peculiarità e diversità della zona faunistica delle Alpi da quelle delle aree semi-pianeggianti, collinari e/o appenniniche dove, sia le metodiche di caccia sia le diverse legislazioni, pur all’interno della L. 157/92, esigono modalità e tempi di prelievo specifici, proprio per raggiungere gli obiettivi previsti dal legislatore nazionale e regionale.
- nel parere dell’Ispra Prot. n. 20817 del 26/04/2021 neppure sono rinvenibili, come invece espressamente stabilito dall’art. 7 comma 3 L. 157/1992, i dati assunti dall’Istituto con specifico

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

riferimento al territorio piemontese, né le collaborazioni con omologhi Istituti stranieri di Stati con termini di diretto riferimento al territorio piemontese, né di contributi riferibili alle Università Piemontesi e ad altri Organismi di ricerca, neppure si citano verifiche effettuate sui risultati di ricerche e monitoraggi effettuati per legge dalla Regione Piemonte sul proprio territorio;

Considerati gli indirizzi giurisprudenziali in materia e in particolare tenuti presenti:

- TAR Veneto n. 1508/2011, TAR Lazio, Sez. I ter, ordinanza n. 7586/2012; TAR Toscana, Sez. II, n. 523/2013; TAR Lazio, Sez. I ter, n. 1845/2014; secondo cui legittimamente la Regione può discostarsi dal parere dell'Ispra con idonea motivazione che assuma a riferimento precisi apporti scientifici;
- TAR Toscana, Sez. II, n. 390/2016 di annullamento del provvedimento con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri disponeva, nell'esercizio del potere sostitutivo ex art. 8 L. 05.06.2003 n. 131;
- TAR Toscana, Sez. II, ordinanza n. 645/2019 sul calendario venatorio della Toscana 2019/2020;
- Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8669/2019 sul calendario venatorio della Toscana 2018/2019;
- Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7182/2019 che ha ritenuto come in Italia la migrazione prenuziale della beccaccia abbia inizio nel mese di marzo;
- TAR Marche, Sez. I, n. 271/2017 secondo cui *“per costante orientamento della Corte Costituzionale la disciplina statale che delimita i periodi in cui le Regioni possono autorizzare il prelievo venatorio rappresenta il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica ritenuto vincolante per le stesse Regioni e Province autonome”*;
- TAR Marche, Sez. I, ordinanza n. 174/2019 che legittima l'ultrattività dei Piani Faunistico Venatori provinciali dei quali sia prevista espressamente per legge la perdurante validità;
- Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) Sentenza generale n. 385 del 2019 e Sentenza generale n. 394 entrambe pubblicate in data 31 luglio 2020; che, tra l'altro dispongono che i Calendari Venatori stagionali non debbono essere sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale e alla correlativa Valutazione di Incidenza Ambientale; che i Piani Faunistici Venatori regionali, così come i previgenti Piani Faunistici Venatori provinciali non hanno scadenza quinquennale al pari della Valutazione Ambientale che li accompagna, sicché è legittima la proroga ultra quinquennale della loro validità, fino all'approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio.
- Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza n. 5249/2019 e TAR Calabria, Sez. I, ordinanza n. 337/2019 che hanno affermato la ultrattività dei Piani Faunistico Venatori regionali, anche reiteratamente prorogati, di cui sono rimesse alla discrezionalità delle Regioni, solo eventualmente, modifiche o revisioni con periodicità quinquennale;

Richiamati:

- la nota della Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare di cui prot. 132458 del 7 aprile 2020 inerente ai calendari venatori per la stagione 2020-2021; Ritenuto di integrare con le considerazioni e i richiami che precedono le motivazioni delle scelte che hanno indotto l'Amministrazione regionale a fissare le date di apertura e chiusura dell'attività venatoria in relazione ad ogni singola specie, sempre esclusi i giorni di martedì e venerdì, giornate di silenzio venatorio;
- la nota del Ministero della Salute di cui prot. 2293 del 29 gennaio 2019, inerente alle attività finalizzate al diffondersi della Peste Suina Africana;

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

•il Patrocinio fornito dalla Regione Piemonte con il quale sono stati autorizzati corsi sul monitoraggio della beccaccia (*Scolopax rusticola*) con l'uso del cane da ferma in Regione Piemonte, in prosecuzione delle attività già autorizzate dal 2018, con gli atti autorizzativi delle Province per l'utilizzo dei cani in attività di “monitoraggio delle Beccacce svernanti”.

VISTO

il parere espresso dall'ISPRA, sullo schema di calendario venatorio proposto, con nota Prot. 8687 del 01/04/2021;

PREMESSO

che sulle questioni non espressamente trattate all'interno del parere in argomento l'impostazione del calendario venatorio prospettata dalla Regione Piemonte è stata ritenuta dall'Istituto sostanzialmente condivisibile;

PRESO ATTO

del parere dell'Ispra, si ritiene opportuno esprimere nell'ordine le considerazioni di seguito riportate.

Periodi e modalità di caccia – Recepimento osservazioni.

Nella predisposizione del Calendario la Regione si è disciplinata -in linea generale- alla “Guida stesura calendari venatori – ISPRA”; ed al parere dell'Istituto Prot. 20817 del 26/04/2021 in merito alle seguenti indicazioni:

- Allodola: applicazione del Piano di Gestione Nazionale, -nello specifico ancor più limitato con la chiusura anticipata della caccia al 29 novembre in quanto l'Amministrazione ha ritenuto necessario salvaguardare le popolazioni di Allodola svernanti sul territorio regionale-;
- Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena: l'adozione di un'unica data di chiusura per coincidente con la chiusura nella data del 20 gennaio (MATTM - ISPRA nota n. 4666 del 4 marzo 2019);
- Starna, Pernice Rossa e Fagiano: relativamente alla Starna e alla Pernice Rossa, il termine previsto per la conclusione dell'esercizio venatorio è fissato per il 14 novembre in quanto si ritiene di applicare una maggior tutela nel periodo in cui le due specie sono maggiormente vulnerabili; per quanto attiene al Fagiano, il termine è fissato al 29 novembre. Nel successivo periodo compreso tra il 1° dicembre ed il 31 dicembre è possibile esercitare la caccia esclusivamente sulla base di Piani di prelievo commisurati alla dinamica delle popolazioni con protocolli e piani di prelievo numerici per ogni singolo Istituto di gestione;
- forme di caccia e orario di caccia;
- carnieri giornalieri e stagionali;
- Beccaccia: istituzione e attuazione del “*Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi*” (protocollo gelo);
- Coturnice: lo schema di piano di gestione della specie approvato dalla Conferenza Stato Regioni e suggerito da ISPRA, è già in atto nella Regione Piemonte da diversi anni ed è stabilito con le “*Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della Tipica Fauna Alpina in Regione Piemonte -2012*”, che prevedono monitoraggio standardizzato delle popolazioni, verifica del successo riproduttivo e predisposizione di Piani conservativi con il controllo e il rispetto dei Piani programmati per Unità di gestione; pertanto, il prelievo della specie è effettuato secondo le indicazioni del “piano di gestione”. Tale modello di gestione è superiore ed è applicato altresì alle specie Gallo forcello (*Tetrao tetrix*) e Pernice Bianca (*Lagopus mutus helveticus*);

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

- Lepre comune: è stato ridotto il periodo di prelievo con chiusura anticipata in quanto si ritiene importante salvaguardare i riproduttori nel periodo in cui c'è minor copertura vegetazionale, inizia la stagione riproduttiva e la specie risulta maggiormente vulnerabile;
- Anatidi e Migratori acquatici: chiusura unica di tutte le specie al 20 gennaio;
- Colombaccio: preapertura da appostamento al 1° settembre per alcune giornate stabilite e apertura generale al 19 settembre - chiusura caccia nel rispetto dell'arco temporale della L. 157/92;
- Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Gazza e Ghiandaia: preapertura da appostamento al 1° settembre per alcune giornate stabilite e apertura generale al 19 settembre - chiusura caccia nel rispetto dell'arco temporale della L. 157/92.

Riguardo alle osservazioni espresse dall'Istituto, si esprimono le necessarie considerazioni sia rispetto alle date di apertura e chiusura della caccia, sia altresì considerando ogni specie cacciabile inserita in calendario; motivando anche per le specie dove l'Istituto non ha trattato e/o fatto osservazioni in quanto ha condiviso sostanzialmente le proposte inserite nel calendario venatorio.

Apertura della caccia antecedente al 1° ottobre

In merito ai periodi di apertura della caccia, si ritiene non sussistano i presupposti per l'attuazione dei suggerimenti formulati dall'ISPRA per i motivi di carattere generale di seguito riportati:

- riguardo all'apertura della caccia alla terza domenica di settembre, prevista dalla L.157/92, nel parere ISPRA, -per alcune specie elencate- si rileva come l'Istituto abbia inteso suggerire cautelativamente una “*maggior tutela*” rispetto alla normativa. Concordando con l'obiettivo Ispra di salvaguardia massima per tutte le specie faunistiche la Regione si discosta dall'indicazione per una serie di motivi che riteniamo importanti per la realtà territoriale, ambientale e faunistica piemontese. A nostra conoscenza, per il Piemonte, non esistono studi e/o dati sperimentali che dimostrino un effetto negativo dell'apertura della caccia -alle specie citate- alla terza domenica di settembre. Si rileva anche che il parere ISPRA detta una linea generale e non fa riferimenti alla realtà territoriale del Piemonte senza indicare le specie non cacciabili sulle quali si verificherebbe il disturbo paventato;
- al contrario, le specie cacciabili nidificanti in Italia e in Piemonte che potrebbero subire un effetto negativo dall'apertura al 19 settembre, sembrano in generale, (bibliografia citata in calce) mostrare una situazione di stabilità e anche incrementi delle meta-popolazioni;
- con particolare riferimento alla valutazione precauzionale di ISPRA si fa presente quanto segue:

1. più completo sviluppo degli ultimi nati: le specie oggetto di caccia che nidificano in Piemonte sono tutte al di fuori del periodo riproduttivo (che include anche le cure parentali) tranne la Starna e la Quaglia, per le quali il 19 settembre è formalmente il penultimo giorno della decade finale di riproduzione. Quindi, solo queste due specie, sarebbero oggetto di caccia per una unica giornata (l'ultima) rispetto a una decade intera, consentita dalla “Guida alla Disciplina della Caccia UE” e ritenuta facoltà decisionale delle regioni sia da ISPRA sia da MATTM.

A fronte delle motivazioni sopra richiamate si ritiene che la precauzione suggerita da Ispra (apertura unica al 2 ottobre) non sia necessaria per la nostra regione;

2. rischio di confusione con specie non cacciabili: in realtà, non esiste una differenza nel rischio di confusione tra la decade 19 settembre - 29 settembre, rispetto al periodo al 1° ottobre e settimana successiva, poiché i piumaggi delle specie non cambiano in quel periodo e quelli nuziali, sia per

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

le specie oggetto di caccia sia protette, sono assunti nel corso dell'autunno avanzato e non a settembre, quindi, per il mese di ottobre e parte di novembre le specie hanno la medesima livrea.

3. disturbo per presenza di numero elevato di cacciatori: non si condivide quest'argomentazione per due motivi: da una parte a Ispra non ha considerato che ritardando l'apertura della caccia alla maggior parte delle specie i cacciatori si concentrerebbero sulle poche cacciabili (Colombaccio, Corvidi e ungulati, compreso il cinghiale con l'ausilio dei cani, su porzioni limitate del territorio regionale) esercitando una pressione elevatissima su queste specie e un forte disturbo su tutta la fauna nelle aree idonee alla caccia a questi selvatici. L'azione di disturbo sarebbe quindi ancora superiore a quella prevista con l'apertura generale al 19 settembre con cui i cacciatori in base alle loro preferenze si "spalmano" sul territorio e sulle specie con minor impatto sia su fauna che su ambiente. D'altra parte il problema del disturbo alle specie faunistiche e all'ambiente è stato affrontato dalla Regione Piemonte, tra l'altro, con l'istituzione di tutte le numerose aree protette regionali e provinciali oltre alla Rete natura 2000, che in totale ricoprono un'areale superiore al 20% del territorio regionale. Questo comprova una situazione soddisfacente per molte specie di avifauna sia cacciabile, sia protetta, ad eccezione delle specie soggette a declino -da molti anni- in tutta Italia per effetto di cambiamenti colturali e/o delle pratiche agricole intensive (*Rete Rurale Nazionale & Lipu, 2018*).

4. efficacia nello svolgimento della vigilanza: non si comprende perché, e sulla base di quali dati, prima del 2 ottobre si possa o debba considerare di scarsa efficacia l'azione della vigilanza sull'attività venatoria; in più, con l'adozione di legge dell'obbligo di abbigliamento ad alta visibilità, tutti i cacciatori in Piemonte sono facilmente riconoscibili e contattabili dalla vigilanza.

-per quanto sopra esposto la Regione Piemonte ritiene di non conformarsi ai suggerimenti dell'Ispra, anche perché in un panorama nazionale i dati sperimentali dei monitoraggi dimostrano che la stagione venatoria dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, svoltasi per decenni in tutta Italia, non ha determinato il declino delle popolazioni di uccelli nidificanti o svernanti nel nostro Paese. Si ritiene quindi che il parere Ispra -sul punto- non abbia sufficiente fondamento scientifico o sperimentale.

-si ritiene, inoltre importante, far presente che i documenti europei "KC" e "Guida alla disciplina della caccia", consentirebbero l'apertura della caccia a numerose specie già dalla fine di agosto, come effettivamente avviene in altri Stati membri -assimilabili a Italia e Piemonte- e che pertanto la data di apertura dalla terza domenica di settembre è già prudenziale -di alcune settimane- rispetto a quanto la Direttiva 2009/147/CE consentirebbe.

Tempi di chiusura della caccia

Si ritiene che, anche in questo caso, il parere Ispra non fornisca argomentazioni riferite al territorio del Piemonte e soprattutto, come le osservazioni non siano sostenute da dati e/o studi sperimentali riguardo all'identificazione delle specie che subirebbero un effetto negativo per un periodo di caccia che termina al 20 gennaio. In particolare si espongono, di seguito, alcune motivazioni che hanno indotto la Regione Piemonte a non conformarsi al parere ISPRA, rimandando alla trattazione per singola specie le motivazioni riguardanti le date d'inizio migrazione:

- i dati forniti dagli Stati Membri UE, in particolare per il bacino del Mediterraneo, per la revisione in corso del documento Key Concepts, dimostrano una posizione dell'Ispra (che ha formulato le

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

proposte italiane senza il necessario dibattito con le regioni) del tutto avulsa dal contesto europeo, con decenni d'inizio della migrazione anticipate da uno a due mesi rispetto ai paesi limitrofi come Francia, Spagna, Grecia, Croazia, Portogallo, Malta. Tale posizione pone la Regione Piemonte nella condizione di ritenere non condivisibile la posizione dell'Istituto che su alcune specie migratorie forse ha un'interpretazione inesatta tra i movimenti invernali e l'inizio reale della migrazione preenziale.

1. il riferimento dell'Ispra alla Guida alla Disciplina della caccia UE appare selettivo e parziale. Infatti, il capitolo 2.6 della Guida analizza -per ben 28 paragrafi- il problema del disturbo. Si fa presente che in tale capitolo si tratta della possibilità di scaglionamento delle date di chiusura della caccia a specie simili e non del disturbo alle specie non cacciabili. Nel caso degli uccelli acquatici, la Regione Piemonte, uniformando la chiusura al 20 gennaio per tutte le specie acquatiche, non attua alcun tipo di scaglionamento.

2. in relazione ai periodi di caccia agli uccelli acquatici si fa presente che il Ministero dell'Ambiente, nell'ambito della Procedura EU PILOT 6955/ENVI/2014, nulla ha eccepito alle regioni italiane in relazione alla data di apertura alla terza domenica di settembre né alla data di chiusura al 31 gennaio (N.B.: in Piemonte per anatidi, limicoli, scolopacidi e rallidi la chiusura è prevista al 20 gennaio), in quanto del tutto compatibili con la direttiva 147/2009/CE e i documenti interpretativi di questa "Key Concepts" e "Guida alla disciplina della Caccia", ritenendo quindi la decade di sovrapposizione un legittimo passaggio per l'armonizzazione delle stagioni venatorie al fine di uniformare le date di apertura e chiusura per gruppi di specie.

UCCELLI***Colombaccio (Columba palumbus)***

Con parere favorevole dell'Ispra, si consente il prelievo in preapertura su undici giornate fisse nel mese di settembre antecedenti alla data di apertura generale della caccia -solo da appostamento temporaneo- e, successivamente dal 19 settembre al 13 gennaio nel rispetto dell'arco temporale previsto dalla L. 157/92: - la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse; - la specie è classificata Least Concern nella European Red List of Birds 2015, sia in Unione Europea, sia in Italia;

- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia anche da uno studio del 2014 (*Rete Rurale Nazionale & LIPU (2015). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MIPAAF*);

- le Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori, riportano che la specie è considerata in buono stato di conservazione, che in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori, per la quale "si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali" ed infine "il Colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la guida interpretativa giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre.”;

- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con l’inizio della terza decade di febbraio;
- il colombaccio è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio.

Allodola (Alauda arvensis)

Si intende consentire il prelievo dal 2 ottobre al 29 novembre, in quanto:

- La normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- conformemente a quanto disposto dal “Piano di gestione nazionale per l’Allodola” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 15 febbraio 2018 si intende stabilire un limite prudenziale di prelievo stagionale pro-capite di 50 capi per cacciatore, con un massimo di 10 capi al giorno;
- nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori ISPRA precisa che “*considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia esteso al massimo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre*”;

Beccaccia (Scolpax rusticola)

La Regione Piemonte prevede quale arco temporale per l’esercizio venatorio il periodo compreso fra il 2 ottobre e il 31 dicembre; nel periodo compreso fra il 1° e il 20 gennaio è consentito il prelievo massimo di 2 capi al giorno, in quanto:

- la normativa vigente (l.n. 157/1992, s.s.m.m.i.i.) prevede l’arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento “Key Concepts” è consentita dal documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”, (paragrafi 2.7.2 e 2.7.9);
- lo studio recente sulla migrazione della beccaccia, eseguito con la tecnologia della telemetria satellitare, presentato al Congresso Internazionale del Gruppo di Lavoro su Beccaccia e Beccaccini di Wetlands International “Migration and movements of Eurasian Woodcock *Scolopax rusticola* wintering in Italy: results of a five - year project based on satellite tracking” (*Tedeschi et al., 2017*), ha dimostrato che la migrazione pre nuziale della specie in Italia si verifica a partire dalla prima decade di marzo;
- lo studio pubblicato nel 2019 sulla rivista Current Zoology dal titolo “Interindividual *variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock*”, che riassume tutti i risultati della ricerca compiuta con la telemetria satellitare, dimostra e conferma che le partenze per la migrazione pre-nuziale non avvengono prima dell’ultima decade di febbraio;

La pubblicazione sopra citata, riguardante uno studio con la telemetria satellitare svolto dal 2010 al 2018 ha dimostrato che le partenze per la migrazione prenuziale della beccaccia cominciano in Italia, Piemonte incluso, all’inizio di marzo con possibili anticipi alla fine di febbraio.

I risultati recenti della continuazione dello studio, oggi in atto fra Federcaccia - Amici di Scolopax e Università di Milano (dal 2019 e oggi in corso) ha dimostrato che ben 21 partenze per la migrazione

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

prezuziale di beccacce marcate in dicembre in Italia con trasmettitore satellitare o GPS-GSM, sono avvenute a partire dall'inizio di marzo, confermando così i dati presenti nella pubblicazione di *Current Zoology* e il fatto che nel mese di gennaio non avvenga l'inizio della migrazione (Università di Milano Relazione attività 2019-20 e 2020-21).

Di queste beccacce 4 soggetti sono stati marcati in Piemonte e 9 in Liguria, confermando così con dati regionali e di regione confinante che la partenza per la migrazione prezuziale ha inizio 40 giorni dopo la data di chiusura della caccia stabilita in Piemonte e pertanto rispetta la Direttiva 147/2009/CE, che prevede il divieto di caccia durante il ritorno ai luoghi di nidificazione - migrazione prezuziale- (Università di Milano – Federcaccia - Amici di Scolopax, 2021);

- la sentenza del Consiglio di Stato n. 07182 del 22 ottobre 2019 ha stabilito che la chiusura al 20 gennaio in Liguria è legittima, proprio in virtù dello studio sulla telemetria satellitare, confluito oggi nella pubblicazione citata (*Current Zoology*), i cui risultati sono ulteriormente confermati dai dati dell'inverno-primavera 2020;
 - tutti questi dati sono in armonia con i dati di modifica dei KC predisposti da tutti gli Stati UE, che assegnano al mese di febbraio inoltrato l'inizio della migrazione prezuziale della specie;
 - nel report UE redatto ai sensi dell'articolo 12 della Direttiva 147/2009/CE, lo stato delle popolazioni dell'UE è stabilito "sicuro";
 - a seguito di questi dati la Commissione europea non ha rinnovato il piano di gestione internazionale sulla specie, poiché non più bisognosa di particolare tutela;
 - l'IUCN classifica la specie "Least concern" con dati aggiornati al 2019, sia in Europa, sia a livello globale, e anche l'ente BirdLife International valuta la tendenza demografica della specie "stabile";
 - la caccia inizia al sorgere del sole e termina al tramonto, può essere praticata solo in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma e da cerca: ciò al fine di contrastare in modo ancor più efficace la pratica, peraltro vietata, della posta mattutina e serale;
 - il Ministero dell'Ambiente, nell'ambito della Procedura EU PILOT 6955/ENVI/2014, ha consigliato alle Regioni Italiane la chiusura della caccia al 20 gennaio: la Regione Piemonte si è adeguata al consiglio del Ministero dell'Ambiente;
 - nel mese di gennaio è stato inserito un limite di prelievo giornaliero pari a due capi ed un limite di prelievo stagionale pari a venti capi, come suggerito dall'ISPRA (venti capi);
 - il "*Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi*", elaborato dall'ISPRA, stabilisce i seguenti criteri per la definizione di "ondata di gelo":
 - brusco calo delle temperature minime (<10°C in 24 ore);
 - temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;
 - temperature minime giornaliere molto basse;
 - temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);
 - estensione minima del territorio interessato su base provinciale;
 - durata dell'ondata di gelo stimata in sei/sette giorni;
- La Regione Piemonte per la sua posizione geografica può essere interessata dalla condizione "ondata di gelo", fattore climatico a cui la beccaccia risulta molto sensibile durante lo svernamento, per cui ritiene di recepire integralmente il "*Protocollo operativo*", redatto da ISPRA, da attuare a tutela della specie, qualora si verificassero le condizioni sopra descritte. La Regione Piemonte ha inoltre recepito l'indicazione espressa nelle "*linee guida per la stesura dei calendari venatori*" dell'Ispra, che: "*considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre*";

Beccaccino (*Gallinago gallinago*)

Si intende consentire il prelievo dal 19 settembre 2021 al 20 gennaio 2022, in quanto:

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è classificata “Least concern” (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 20 gennaio risulta totalmente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts;

Alzavola (Anas crecca)

Si intende consentire il prelievo 19 settembre 2021 al 20 gennaio 2022, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- lo studio recentemente pubblicato sulla Rivista Internazionale Scientifica “IBIS” nel 2019, riguardante la migrazione pre-nuziale dell'alzavola, eseguito con la tecnologia della telemetria satellitare su alzavole svernanti in Italia e in particolare nelle regioni del nord, ha stabilito che la migrazione pre-nuziale comincia nella prima decade di febbraio (Giunchi D., Baldaccini N.E., Lenzone A., Luschi P., Sorrenti M, Cerritelli G., Vanni L. .2018. Spring migratory routes and stopover duration of satellite-tracked Eurasian Teals *Anas crecca* wintering in Italy. IBIS Ibis (2018) doi: 10.1111/ibi.126021);
- il sito internazionale Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione per la valutazione delle date d’inizio della migrazione pre-nuziale, conferma che i movimenti migratori nel quadrante europeo che include il nord Italia cominciano nel mese di febbraio (<https://www.eurobirdportal.org/>);
- ne consegue che la data di chiusura al 20 gennaio è precedente all’inizio della migrazione e quindi in armonia con la Direttiva 147/2009/CE;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi.

Canapiglia (Mareca strepera)

- Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 20 gennaio, in quanto:
- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
 - la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature cioè la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
 - la specie è classificata “Least concern” (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3°decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- i dati Key concepts proposti da tutti gli Stati UE del bacino del Mediterraneo nel 2018/19 collocano la migrazione della specie in febbraio o addirittura in marzo (European Commission. Habitat Committee & Expert Group on Birds and Habitat Directives. Library. KCD Documents. Maps (<https://circabc.europa.eu/ui/group/fcb355ee-7434-4448-a53d-5dc5d1dac678/library/6234813f-ac8e-4466-a961-6edb579cdeb7>));
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi.

Codone (Anas acuta)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 20 gennaio, in quanto: - la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è classificata “Vulnerabile” in Unione Europea e “Least concern” in Europa (UE + Stati extra UE) nella Red List of European Birds, 2015;
- la classificazione internazionale della specie IUCN, aggiornata al 2019, definisce la specie “Least concern”, sia in Europa, sia a livello globale;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 20 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts;
- il sito internazionale Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione per la valutazione delle date d’inizio della migrazione pre-nuziale, conferma che i movimenti migratori nel quadrante europeo che include il Piemonte cominciano nel mese di febbraio (<https://www.eurobirdportal.org/>);
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell’adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, si intende limitare il carniere stagionale a non più di venticinque capi.

Fischione (Mareca penelope)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 20 gennaio, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art.18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è classificata “Vulnerabile” in Unione Europea, e “Least concern” (minima preoccupazione) in Europa, dalla Red List of European Birds, 2015 documento ufficiale della Commissione Europea;

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 20 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza e con l'inizio di migrazione prenuziale definito dal documento Key concepts;
- il fischione è una specie per la quale potrebbe essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia con le altre specie appartenenti alla famiglia degli anatidi.

Germano reale (Anas platyrhynchos)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 20 gennaio, in quanto: - la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

-la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse; -la specie è classificata "Least concern" (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;

-la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

-nella guida interpretativa al paragrafo 2.7.12 si prevede, quale valore aggiunto, l'uniformità delle date di chiusura tra le specie cacciabili appartenenti alla famiglia degli Anatidi, il che consisterebbe durante tale periodo, la riduzione, della pressione venatoria sulle altre specie che sono meno abbondanti del germano reale;

-le conclusioni riportate nel paragrafo dedicato alla specie nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori evidenziano come *"La scelta migliore consiste dunque nell'uniformare la data di chiusura della caccia al Germano con quella delle altre anatre, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, che sono meno abbondanti."* senza che la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie;

-in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi.

Marzaiola (Spatula querquedula)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 20 gennaio, in quanto: - la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;

- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature cioè la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

-la specie è classificata "Vulnerabile" in Unione Europea, e "Least concern" (minima preoccupazione) in Europa, dalla Red List of European Birds, 2015 documento ufficiale della Commissione Europea;

-la tendenza della popolazione svernante in Africa equatoriale, luogo di svernamento delle popolazioni in transito migratorio attraverso l'Italia, è giudicata stabile nel lungo termine dal più

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

recente rapporto di Wetlands International; con dati aggiornati al 2015 (<http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends>);

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (2°decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la prima decade di febbraio perciò ben due settimane dopo la chiusura della caccia a tale specie;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia a questa specie con quella delle altre specie appartenenti alla famiglia degli anatidi.

Folaga (Fulica atra)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 20 gennaio, in quanto: - la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;

- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è classificata “Least concern” (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documenti ufficiali della Commissione Europea, sia per l’Unione Europea, sia per l’Italia;

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3°decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

- tutte le proposte di modifica dei KC presentate dagli Stati UE del bacino del Mediterraneo nel 2018/19, collocano la migrazione della specie in febbraio/marzo (European Commission. Habitat Committee & Expert Group on Birds and Habitat Directives. Library. KCD Documents. Maps. (<https://circabc.europa.eu/ui/group/fcb355ee-7434-4448-a53d-5dc5d1dac678/library/6234813f-ac8e-4466-a961-6edb579cdeb7>));

- la gran parte delle zone umide piemontesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi e dei Rallidi insiste all'interno di aree protette di interesse regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie cacciabili e non cacciabili che abitano le zone umide;

-in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia a questa specie con quella delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi.

Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 20 gennaio, in quanto: - la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;

- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è classificata “Least concern” (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia nell’Unione Europea, sia in Italia;

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con l’inizio della terza decade di febbraio;
- la gallinella d’acqua è una specie per la quale potrebbe essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- a maggior tutela ed in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia a questa specie con quella delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi.

Cornacchia grigia (Corvus corone cornix)

Si consente il prelievo in pre-apertura anticipata su undici giornate fisse del di settembre antecedenti alla data di apertura generale della caccia -solo da appostamento temporaneo- e, successivamente dal 19 settembre al 31 gennaio nel rispetto dell’arco temporale previsto dalla L. 157/92:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento “Rete Rurale Nazionale & LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MiPAAF”;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la cornacchia grigia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l’ISPRA nel documento: “*Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni*” relativamente alla specie nel paragrafo: *Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria*, riporta che: “*Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile*”.

Gazza (Pica pica)

Si consente il prelievo in preapertura anticipata su undici giornate fisse del di settembre antecedenti alla data di apertura generale della caccia -solo da appostamento temporaneo- e, successivamente dal 19 settembre al 31 gennaio nel rispetto dell’arco temporale previsto dalla L. 157/92:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è classificata Least Concern nella European Red List of Birds 2015, sia in Unione Europea, sia in Italia;
- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

“Rete Rurale Nazionale & LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MIPAAF”;

-la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (31 luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

-la gazza è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;

-l'ISPRA nel documento: *“Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: “Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile”.*

Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)

Si consente il prelievo in preapertura anticipata su undici giornate fisse del di settembre antecedenti alla data di apertura generale della caccia -solo da appostamento temporaneo- e, successivamente dal 19 settembre al 31 gennaio nel rispetto dell'arco temporale previsto dalla L. 157/92:

-la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

-la specie è classificata “Least concern” dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse; -la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento

“Rete Rurale Nazionale & LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MIPAAF”;

-la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

-la ghiandaia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;

-l'ISPRA nel documento: *“Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: “Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile”.*

Cesena (*Turdus pilaris*)

Si intende consentire il prelievo dal 2 ottobre al 20 gennaio, in quanto:

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio;
- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è classificata “Least Concern” in Europa e “Vulnerabile” in Unione Europea nella European Red List of Birds 2015;
- nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si precisa che: *“Un periodo di caccia compreso tra la 3° domenica di settembre ed il 10 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza dal documento “Key Concepts”*”. Tuttavia, per l’Italia, l’Ispra *“considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”*;
- i dati riportati nella pubblicazione ISPRA *“Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR Roma”*, evidenziano che fra la prima e la seconda decade di gennaio non ci sono differenze nella percentuale di ricatture, mentre una leggera diminuzione si verifica nella terza decade e una ripresa si ha nella prima decade di febbraio coincidente verosimilmente con l’inizio della migrazione prenuziale;
- i dati dei Key Concepts proposti dalle altre nazioni UE sono tutti uniformi nell’identificazione del mese di febbraio o marzo quale inizio della migrazione pre-nuziale (European Commission. Habitat Committee & Expert Group on Birds and Habitat Directives. Library. KCD Documents. Maps. (<https://circabc.europa.eu/ui/group/fcb355ee-7434-4448-a53d-5dc5d1dac678/library/6234813f-ac8e-4466-a961-6edb579cdeb7>) e questo concorda con i dati più recenti ottenuti con la telemetria satellitare
- nei dati contenuti nella pubblicazione *“Scebba S., 1987 - I tordi in Italia”*, in base ad un’accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e aree Euring, si indica come febbraio sia il mese, fra quelli interessati dalla migrazione prenuziale, con il più alto numero di ricatture coincidente presumibilmente con il picco massimo della migrazione che ha il suo inizio per i contingenti provenienti dalle aree nordiche in anticipo rispetto a quelli dell’Europa centrale, che si mantengono nei luoghi di svernamento più a lungo (tutto febbraio); da ciò si può evincere che movimenti migratori iniziali possono essere ricondotti alla prima decade di febbraio, dato che per i due gruppi le presenze si mantengono costanti per tutto gennaio e da febbraio si registra un calo marcato a carico delle popolazioni nordiche;
- nei dati contenuti nella pubblicazione I.N.F.S. (ora ISPRA) *“Licheri D., Spina F., 2002 – Biodiversità dell’avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae – Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208”*, gli autori affermano: *“A fronte di un calo marcato nelle catture tra dicembre e gennaio, un successivo aumento si osserva nella terza decade di gennaio, con totali che scendono progressivamente fino ad aprile”*;
- nella bibliografia citata nella *“Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. I.N.F.S. 2004”*, in tutti gli otto lavori, citati alle pagg. 49-50, tratti

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;

- in riferimento al suddetto parere ISPRA si precisa che questa Amministrazione ha tenuto conto di tutta la bibliografia presente a livello nazionale, ed anche di quanto riportato nella pubblicazione “*Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia*”; in tale pubblicazione viene riportato l’inizio della migrazione prenuziale della specie a partire dal mese di febbraio, tali indicazioni vengono confermate anche nella tabella presente a pag. 221 fig. 3 (*Suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura*) del medesimo studio;

- la Commissione U.E. in data 15 ottobre 2013, rispondendo ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la Direttiva 2009/147/CE, ha affermato che: stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale,

Tordo bottaccio (Turdus philomelos)

Si intende consentire il prelievo dal 2 ottobre al 20 gennaio, in quanto: - la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse; - la specie è classificata Least Concern nella European Red List of Birds 2015, sia in Unione Europea, sia in Italia;

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

- sei lavori scientifici recenti, pubblicati su riviste ornitologiche riconosciute, eseguiti mediante inanellamento scientifico standardizzato, con telemetria VHF o con metodo dell’avvistamento / ascolto, concordano tutti nell’identificare in febbraio (prima o seconda decade) l’inizio della migrazione pre-nuziale della specie;

- altri studi e pubblicazioni scientifiche individuano il mese di gennaio come mese legato a spostamenti erratici in varie direzioni in tutto il bacino del Mediterraneo dovuti a ricerca di aree di alimentazione (“*I tordi in Italia, ISPRA 2010*”) e ad arrivi di nuovi contingenti, in area mediterranea, provenienti da paesi dell’Est-Europa (“*Payevsky VA, Vysotsky VG, Shapoval AP (2004) Demography and Spatial distribution during migrations of hunting thrushes Zool. Journ. 83:342-354*”). Tali dati sostengono quindi la tesi che esistano scostamenti interannuali nella fenologia della specie;

- il sito Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione Europea quale riferimento per le proposte sui KC, dimostra che le partenze per la migrazione pre-nuziale si verificano in febbraio inoltrato, in particolare nel quadrante europeo che include il nord Italia (<https://www.eurobirdportal.org/>).

- Tutte le proposte di modifica dei KC presentate dagli Stati UE nel 2018/19 assegnano al mese di febbraio o marzo l’inizio della migrazione, in particolare i paesi di latitudine simile all’Italia (*Spagna, Francia, Portogallo, Croazia, Grecia*), cioè ritardate da 30 a 50 giorni rispetto alla proposta ISPRA;

- i dati forniti dall’INFS (ISPRA) nella pubblicazione “*Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994. Biologia e conservazione della*

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

fauna, volume 103, 1999”, evidenziano, come riportato nel testo, che “...il passo di ritorno ha luogo a partire dal mese di febbraio.”;

- nei dati contenuti nella pubblicazione INFS (ora ISPRA) “*Licheri D., Spina F., 2002 – Biodiversità dell’avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae – Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208*”; gli autori affermano: “*I dati di inanellamento indicano quindi che la migrazione di ritorno va da febbraio ad aprile*”;

- nei dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione “*Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR Roma*”, si afferma: “*La massima parte delle catture si riferisce alla migrazione autunnale, che ha luogo tra fine settembre e fine novembre, mentre il passo di ritorno, numericamente ben più modesto per quanto concerne i dati di inanellamento, ha luogo a partire da febbraio, come suggerito anche dall’andamento dell’indice d’abbondanza*”; inoltre la tabella evidenzia in modo chiaro l’inizio della migrazione prenuziale dopo la prima decade di febbraio e l’inizio della migrazione autunnale a fine agosto;

- nei dati riportati nella pubblicazione “*Scebba S., 1987- I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere “turdus”: sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia*”, in base ad un’accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone euring, si rileva come mese massimo di ricatture il mese di febbraio, il cui inizio coincide con l’inizio della migrazione prenuziale, come per altro ribadito dallo stesso autore “*In tutto il mese di febbraio è presente una notevole attività migratoria che continua in marzo seppur in tono minore*”;

- la bibliografia citata nella “*Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article 7 of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004*”; nei sedici lavori citati alle pagg. 42-45, tratti dalla letteratura venatoria italiana, in tre lavori viene individuato l’inizio della migrazione prenuziale nella fine del mese di gennaio, mentre in tredici lavori la migrazione prenuziale viene collocata a partire dal mese di febbraio;

- nei dati riportati nella pubblicazione “*Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna*”, un’analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare: “*Movimenti tra metà settembre-novembre (max. fine settembre-inizio novembre picchi prima-seconda decade di ottobre), con anticipi da metà agosto e ritardi fino a metà dicembre, e tra metà febbraio-aprile (max. marzo-metà aprile), con anticipi da inizio febbraio e ritardi fino a inizio maggio*”;

- in applicazione del principio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia al 20 gennaio delle specie appartenenti alla famiglia dei turdidi;

- in riferimento al suddetto parere ISPRA, si precisa che questa Amministrazione ha tenuto conto di buona parte della bibliografia presente a livello nazionale, ed anche di quanto riportato nella pubblicazione “*Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia.*”; in tale pubblicazione viene chiaramente riportato l’inizio della migrazione prenuziale della specie a partire dal mese di febbraio, tali affermazioni vengono confermate anche nella tabella presente a pag. 229 fig. 3

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

(Suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura) del medesimo studio;

- la Commissione U.E. in data 15 ottobre 2013, rispondendo ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la Direttiva 2009/147/CE, ha affermato che: *“stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale; la Commissione non ha ricevuto alcun elemento che confermi l'incompatibilità con la direttiva dei carnieri stagionali e giornalieri stabiliti dalle regioni italiane per le diverse specie cacciabili”*.

Tordo sassello (Turdus iliacus):

Si intende consentire il prelievo dal 2 ottobre al 20 gennaio, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica disettebre-31 gennaio;
- la specie è giudicata “Quasi minacciata” dall'IUCN;
- la specie è giudicata “Quasi minacciata” in Europa e “Vulnerabile” in Unione Europea dalla RedList of European Birds;
- nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si: *“considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre”*;
- i dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione *“Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)”* evidenziano nella terza decade di gennaio un aumento delle ricatture verosimilmente coincidente con l'inizio della migrazione prenuziale, anche se la tabella sulla suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura indica a partire dalla terza decade di febbraio;
- nei dati riportati nella pubblicazione *“Scebba S., 1987 - I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere “turdus”: sintesi ed analisi delle riprese”* in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone euring, si rileva una sostanziale parità delle stesse nei mesi di gennaio e febbraio. In base ad un'analisi particolareggiata si afferma: *“Tra la seconda metà di febbraio e la prima di marzo sono concentrate le riprese primaverili che, in aprile sono del tutto assenti”*;
- nei dati riportati nella pubblicazione *“Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa”*, un'analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare: *“Movimenti tra fine settembre- inizio dicembre (max. fine ottobre-novembre), con anticipi da metà settembre e ritardi a metà dicembre, e tra febbraio-aprile (max. febbraio-inizio marzo) con anticipi da fine gennaio”*;
- ISPRA nel documento: *“Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni”* per questa specie riporta: *“Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha luogo tra la fine di settembre e gli inizi di dicembre, con un picco collocabile tra la fine di ottobre e novembre. La migrazione prenuziale inizia a febbraio e si protrae fino ad aprile.”*;

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

- la bibliografia citata nella “*Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004*”; in tutti i dieci lavori citati alle pagg. 47-48, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- i dati riportati in “*Andreotti A., Bendini L., Piacentini D. & Spina F., 2001 - Redwing Turdus iliacus migration in Italy: an analysis of ringing recoveries. Ringing and migration, 20*”, dove in riferimento all’inizio della migrazione prenuziale, in base ad un’analisi delle catture e delle ricatture, gli autori rilevano che la specie abbandona l’Italia dalla metà di febbraio fino a fine marzo (cfr. Prato et al. 1980, Erard & Jarry 1991, Glutz von Blotzheim 1988, Handrinos & Akriotis 1997, Oliosio 1995, Santos Martinez 1982, Scebba 1987, Verheyen 1947, Zink 1981)”;
- per quanto sopra riportato è evidente che l’inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l’Italia ricade tra l’ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio, la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 della guida interpretativa e permette la fine del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;
- in applicazione del principio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia al 20 gennaio per tutte le specie appartenenti alla famiglia dei turdidi.

Quaglia (*Coturnix coturnix*)

Si intende consentire il prelievo dal 19 settembre 2021 al 31 ottobre 2021, fatto salvo il prelievo nelle aree addestramento cani per le quali il termine del prelievo è consentito sino al 31 dicembre 2021, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è giudicata “Least concern” anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in Unione Europea sia in Europa complessivamente;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts è il 20 settembre e la sovrapposizione di un giorno con il periodo di fine riproduzione e dipendenza, indicato nel documento Key Concepts, è consentita dalla guida interpretativa ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9;
- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento “Rete Rurale Nazionale e LIPU (2015). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2014. MiPAAF”, realizzato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nell’ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale;
- ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria, riporta che: “il

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico”;

- come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, si intende limitare il carniere stagionale a non più di venticinque capi.

- in riferimento al parere ISPRA sopramenzionato, ed in particolare le considerazioni relative al contingentamento del carniere annuale, si precisa di aver tenuto conto del principio di cautela previsto dal piano di gestione europeo della specie disponibile on line al seguente indirizzo web:

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/Quail%20EU_%20MP.pdf.

Il suddetto piano di gestione non prevede restrizioni al periodo di caccia in uso in Italia, né limitazioni specifiche sui carniere. Il risultato sull'incremento della quaglia è avvenuto in un periodo in cui in Italia l'attività venatoria è stata esercitata a partire dalla terza domenica di settembre- 31 dicembre in tutte le regioni d'Italia; ne consegue che la caccia svolta nel periodo che la Regione Piemonte ha stabilito non è un fattore negativo per la conservazione favorevole della specie in tutta Italia.

- come suggerito da ISPRA nel parere rilasciato sulla proposta di calendario venatorio, risulta opportuno anticipare la chiusura della caccia sulla specie al 31 ottobre per le popolazioni selvatiche esterne alle aree addestramento cani.

Pernice rossa (Alectoris rufa)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 14 novembre, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la Regione ha previsto limitazioni relative al periodo di caccia per salvaguardare la specie nei periodi in cui l'ambiente è meno ospitale;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie.

Starna (Perdix perdix)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 14 novembre, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la Regione ha previsto limitazioni relative al periodo di caccia per salvaguardare la specie nei periodi in cui l'ambiente è meno ospitale;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts è la 3°decade di settembre e la sovrapposizione di dieci giorni (di fatto un giorno) con il periodo di fine riproduzione e dipendenza, indicato nel documento Key concepts, è consentita dalla Guida interpretativa.
- unificare l'inizio del prelievo alle specie classiche di selvaggina stanziale: lepre, pernice rossa, starna e fagiano con l'inizio generale della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione venatoria su tutte le specie;

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

- le covate tardive devono essere considerate eccezioni rispetto al normale periodo riproduttivo primaverile ed in quanto tali devono considerarsi percentualmente poco o nulla significative;
- da ultimo, occorre ricordare che le Regioni limitrofe, con le quali tradizionalmente esiste un marcato interscambio dei cacciatori, prevedono per tale specie la data di apertura alla terza domenica di settembre, coincidente con l'apertura generale della caccia.

Fagiano (*Phasianus colchicus*)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 29 novembre; dal 1° al 31 dicembre il prelievo è soggetto ad approvazione di specifici piani di prelievo commisurati alle dinamiche della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano numerico programmato.

La normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- unificare l'inizio del prelievo alle quattro specie classiche di selvaggina stanziale: lepre, pernice rossa, starna e fagiano, con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione venatoria su tutte le specie;
- il prelievo venatorio di questa specie nel mese di dicembre, risulta compatibile con il periodo di riproduzione indicato nel documento "Key concepts";
- le covate tardive devono essere considerate eccezioni rispetto al normale periodo riproduttivo primaverile ed in quanto tali devono considerarsi percentualmente poco o nulle significative;
- nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si evidenzia che il periodo di caccia compreso tra il 19 settembre ed il 29 novembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts (2° decade di settembre);
- infine occorre ricordare che le Regioni limitrofe, con le quali tradizionalmente esiste un marcato interscambio dei cacciatori, prevedono per tale specie la data di apertura alla terza domenica di settembre, coincidente con l'apertura generale della caccia. Nella gestione pratica qualora si prevedesse una apertura posticipata della caccia al fagiano nel territorio della Regione Piemonte si verificherebbe, nella data successiva, una maggiore pressione venatoria su detta specie dovuta allo spostamento dei cacciatori residenti nelle Regioni limitrofe.

MAMMIFERI***Lepre comune (*Lepus europaeus*)***

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 5 dicembre, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la Lepre europea è considerata in generale una specie a basso rischio di estinzione ed è, pertanto, inserita nella categoria "Least Concern" della lista rossa IUCN;
- lo stato di conservazione della Lepre europea sul territorio regionale risente anche degli effetti della prassi gestionale che è basata principalmente sullo stato delle popolazioni locali e sul

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

ripopolamento artificiale;

- la posticipazione dell'apertura del prelievo venatorio alla specie Lepre europea come suggerito dall'ISPRA, ai primi di ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo, ha scarsissimo impatto su tale completamento in considerazione del fatto che nel bimestre settembre-ottobre (come si rileva dal grafico "*Fenologia delle nascite nella lepre europea*" incluso nel parere ISPRA del 28 maggio 2013 prot. 21930/T-A 11) si verificano meno del 5 per cento delle nascite;

- unificare l'inizio del prelievo alle specie classiche di selvaggina stanziale: lepre, starna, pernice rossa e fagiano, oltre al cinghiale, con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su tutte le specie;

- infine, occorre ricordare che le Regioni limitrofe, con le quali tradizionalmente esiste un mercato interscambio di cacciatori, prevedono per tale specie la data di apertura alla terza domenica di settembre, coincidente con l'apertura generale della caccia. Nella gestione pratica qualora si prevedesse una apertura posticipata della caccia alla lepre nel territorio della Regione Piemonte si verificherebbe una maggiore pressione venatoria su questa specie dovuta, nella data successiva, allo spostamento dei cacciatori residenti nelle Regioni limitrofe.

Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)

Si intende consentire il prelievo dal 19 settembre 2021 al 5 dicembre 2021, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;

- è stata considerata l'opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale per evitare che si verificano eccessive pressioni utilizzando aperture differenziate su singole specie;

- l'ISPRA nel documento: "*Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni*" relativamente alla specie nel paragrafo: "*Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria*", riporta che: "*il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne le popolazioni dell'Italia peninsulare e della Sardegna*".

Silvilago (Sylvilagus floridanus)

Si intende consentire il prelievo dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;

- è stata considerata l'opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale per evitare che si verificano eccessive pressioni utilizzando aperture differenziate su singole specie;

- l'ISPRA nel documento: "*Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni*" relativamente alla specie nel paragrafo: "*Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria*", riporta che: "*nelle zone ove il Silvilago si è insediato stabilmente e la popolazione risulta numericamente*

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

elevata, esso può produrre danni sensibili alle colture agricole, in particolare a soia, frumento e mais in fase di crescita, giovani piante di vite e di pioppo, alberi da frutto. La specie ha un impatto negativo anche nei confronti della Lepre europea e probabilmente del Coniglio selvatico (...). Deve, infine, notarsi che il Silvilago rappresenta un serbatoio epidemiologico per la mixomatosi e la malattia emorragica virale (M.E.V.) ed European Brown Hare Syndrome (E.B.H.S.), rispetto alle quali esso è resistente, con conseguenze negative importanti per le popolazioni di Coniglio selvatico (ed allevamenti industriali di Coniglio domestico), di Lepre europea e di Lepre italiana.”

La estensione del periodo di caccia al 31 gennaio effettuata ai sensi dell'art. 18, comma 2° della L. 157/92, si configura come attuazione di misure di maggiore prelievo sulla specie, riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente come specie aliena (alloctona da eradicare);

(http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/TAVOLO_3_SPECIE_ALIENE_completo.pdf).

Volpe (Vulpes vulpes)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, in quanto: - la normativa vigente (legge 157/92 art. 18), prevede l'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio;

- I metodi di stima delle popolazioni volpine sono ben conosciuti e standardizzati, il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Le attività di controllo della Volpe, condotte dagli enti gestori ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/92, sono sempre meno autorizzate e si riscontrano alte concentrazioni su aree di piccole dimensioni con gravi predazioni sulle popolazioni di fauna selvatica quali Lepre, Starna, Pernice rossa, Fagiano, fauna tipica alpina, oltre ad altre numerose specie -anche protette-, tutte tutelate dal legislatore piemontese;

- è stata considerata l'opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale per evitare che si verificano eccessive pressioni utilizzando aperture differenziate su singole specie;

BOVIDI e CERVIDI - Oggetto di Piani selettivi / Caccia di selezione***Camoscio (Rupicapra rupicapra)***

Per quanto attiene alla specie camoscio non si ritiene di accogliere il suggerimento di adottare ripartizione delle classi in classi di sesso ed età indicata nel documento “*Linee guida per la gestione degli Ungulati. Cervidi e Bovidi*” dell'Ispra, in quanto, la Regione Piemonte sin dall'anno 2012 - con la D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile/29 maggio 2012- ha adottato -in anticipo su Ispra- le “*Linee guida per la gestione dei bovidi e dei cervidi selvatici nella Regione Piemonte*”. Tale documento, con successive modifiche e integrazioni, concordato con Ispra e approvato dalla Regione, costituisce -con successo- da allora, il documento cardine su cui si è basata la gestione con gli obiettivi forniti dal legislatore -nello specifico- per la nostra regione. Eventuali modifiche a tale modello di gestione potranno e dovranno essere frutto di attenta analisi e concordate tra la Regione Piemonte e l'Ispra; se oggetto di modifica, dovranno innanzitutto riguardare anche la raccolta dei dati censuali prima ancora che la diversa ripartizione delle classi di prelievo.

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

Cervo (*Cervus Elaphus*)

Per quanto riguarda la specie cervo, dato atto che si ritiene di non accogliere quanto suggerito dall'Istituto riguardo i periodi di caccia: *“I periodi di prelievo proposti non si ritengono idonei alle caratteristiche eco-etologiche della specie, si invita pertanto codesta Amministrazione ad adottare i tempi di caccia indicati per la specie nelle “Linee Guida” sopra ricordate.”*

Innanzitutto si richiama quanto già indicato per il camoscio: *“la Regione Piemonte sin dall’anno 2012 -con la D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile/29 maggio 2012- ha adottato -in anticipo su Ispra- le “Linee guida per la gestione dei bovidi e dei cervidi selvatici nella Regione Piemonte”. Tale documento, con successive modifiche e integrazioni, concordato con Ispra e approvato dalla Regione, costituisce -con successo- sin da allora, il documento cardine su cui si è basata la gestione faunistica e venatoria con gli obiettivi forniti dal legislatore -nello specifico- per la nostra regione.*

Allo stesso tempo si ritiene di accogliere (peraltro già specificatamente previsto nella proposta di calendario 2021-2022) quanto suggerito nel secondo periodo della nota Ispra *“il prolungamento del prelievo del cervo fino al 31 dicembre dovrebbe essere autorizzato esclusivamente nelle aree non interessate dai quartieri di svernamento del Camoscio.”*

Si crede utile riportare quanto previsto nello specifico nella proposta di calendario 2021-2022: *“Nei distretti di bassa valle dei CA -assimilabili a quelli degli ATC- che non includono quartieri di svernamento del camoscio, il prelievo è consentito fino al 31 dicembre.*

Nei CA caratterizzati da una bassa pressione venatoria giornaliera e nelle AFV, nelle quali è previsto l’accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall’azienda, il periodo di caccia ammesso per il cervo maschio va dal 1° settembre al 31 gennaio.

La ricorrenza delle menzionate caratteristiche discriminanti è documentata dal CA o dall’AFV nella relazione di accompagnamento ai piani di prelievo selettivo annuali. Nei CA e nelle AFV, al concorrere delle stesse condizioni indicate nel paragrafo precedente, per la categoria femmine e classe 0 il periodo di prelievo può essere protratto fino al 31 gennaio. Quanto detto a condizione che l’attività venatoria non arrechi reale disturbo presso i quartieri di svernamento del camoscio.”

Siamo certi che le condizioni stabilite in calendario sono ecologicamente e biologicamente corrette e, forse, più stringenti di quanto è nella previsione/suggerimento Ispra.

Lo stesso Ispra quando parla di morfologia del territorio va in contrasto con quanto stabilito dal legislatore nazionale con la suddivisione specifica del territorio con l’istituzione della “Zona faunistica delle Alpi” andando a suggerire come *“...nei Comprensori Alpini e nella AFV poste in ambienti ecologicamente assimilabili agli ambienti prealpini ...”* la suddivisione territoriale attuata dal legislatore nazionale e adottata dalle Regioni sia “interpretabile” concedendo in questi casi *“... assimilabili agli ambienti prealpini ...”* (evidentemente le valli alpine e/o prealpine simili agli Appennini -ATC-) periodi di caccia che si protraggono per sei mesi ed oltre *(dal 1° agosto al 15 marzo)* con la possibilità di abbattere soggetti di classe 0 e femmine sub-adulte e adulte sino al 15 marzo, quando sono già in avanzato stato di gravidanza (in alcuni casi parti a inizio/metà maggio).

La scelta della nostra regione di stabilire il periodo di caccia al cervo come previsto nella proposta di calendario 2021-2022 è dettata da molteplici considerazioni: innanzitutto di carattere ambientale, ecologico, meteorologico, organizzativo, etc.; seguendo le specificità dei diversi ambienti della regione Piemonte. Attuare il corretto prelievo del cervo in ambiente alpino e anche alto-alpino, presuppone periodi e specificità che devono tenere conto della meteorologia -anche rispetto a nevicate precoci- che, nella previsione di Ispra nell’ultimo periodo di pagina 6 *“... non è possibile*

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

estendere il prelievo oltre il 15 dicembre.”; potrebbero portare anche a impedire quasi totalmente la possibilità di attuare il prelievo in caso di particolari condizioni meteo nel mese di novembre.

L’opportunità di disporre di un sufficiente e corretto periodo di prelievo comporta la possibilità -per i CA e le AFV- di organizzare il prelievo nel rispetto della corretta caccia di selezione con la necessità di dedicare specifici e ottimali periodi per il prelievo delle diverse specie -muflone/cervo/camoscio-, dedicando a ognuna di esse metodiche organizzative che ne garantiscano la salvaguardia anche con la corretta attuazione di corretti piani di prelievo.

Inoltre, circa i periodi di prelievo della specie cervo in relazione alle difficoltà anche organizzative del prelievo e, quindi, del completamento dei relativi piani si significa come nel primo periodo (settembre-ottobre) la presenza, di essenze arboree in buona parte provviste di foglia rende difficoltoso il prelievo della specie con conseguente diminuzione dei prelievi e incremento del numero degli animali in misura spesso superiore alla densità ottimale (rapporto numero animali/superficie) invernale e primaverile; lo stesso Istituto, d’altro canto, in precedenti comunicazioni ha riconosciuto che, per ragioni biologiche e tecniche, il prelievo delle femmine viene di solito effettuato in periodi diversi rispetto a quello dei maschi e che il mancato completamento dei piani di prelievo comporta una destrutturazione delle popolazioni cacciate, con un’alterazione del normale rapporto numerico tra i sessi, alterazione ritenuta dal medesimo Istituto innaturale ed indesiderabile. Al contrario, il periodo proposto dalla nostra regione, può invece consentire il completamento dei piani di prelievo senza incidere sulla conservazione della specie; il buono stato delle popolazioni dell’ungulato in questione e le sue caratteristiche altamente poliginiche preservano la medesima specie dai riflessi negativi causati dalle strategie riproduttive qualora il periodo di caccia al cervo maschio adulto si sovrapponga parzialmente al periodo riproduttivo; infine si evidenzia l’attuale spiccata propensione delle unità di popolazione di cervo alla compromissione dell’equilibrio con le altre specie faunistiche, in particolar modo capriolo e camoscio, nonché l’incremento del disturbo antropico da parte dell’ungulato, e non ultimo la possibilità di danni alle produzioni agricole e anche di gravi incidenti automobilistici.

In ultimo, nella realtà piemontese non si riscontra quanto paventato da Ispra circa le criticità della caccia al cervo rispetto alle aree di svernamento del camoscio -sia per i cervi maschi che, ancor di più per le femmine-; la stessa modalità di organizzazione della caccia di selezione non crea criticità rispetto alle aree di svernamento del camoscio e le modalità di caccia e accompagnamento stabilite in calendario garantiscono la salvaguardia e il rispetto sia degli animali cacciati sia di tutte le altre specie presenti nell’ambiente alpino.

Daino (Dama dama)

La previsione Ispra risulta corretta riguardo al calendario proposto: *“risulta accettabile per le popolazioni presenti negli ATC e nei Comprensori Alpini e nella AFV poste in “ambienti ecologicamente assimilabili agli ambienti prealpini”* Nella Regione Piemonte non esistono popolazioni di daino in aree che includono quartieri di svernamento del Camoscio.

Specie ungulata soggetta a “Caccia programmata”

Cinghiale (Sus scrofa)

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

Per quanto attiene all'apertura della caccia al cinghiale alla terza domenica -19 settembre- in forma non selettiva, in concomitanza con l'apertura generale anche delle altre specie, si è tenuto anche in considerazione che tale anticipo rispetta quanto previsto dall'Ordinanza del TAR Piemonte n. 203 del 9.07.2015, ... *“anche in relazione ai danni che possono venirne all'agricoltura”* ... e che lo stesso ISPRA nel documento: *“Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni”* relativamente alla specie in questione riporta che: *“Il Cinghiale è considerata una specie a basso rischio di estinzione ed è, pertanto, inserita nella categoria “Least Concern” della lista rossa International Union for Conservation of Nature (IUCN)”* (così *“Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria”*);

È stata inoltre considerata l'opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale per evitare che si verificino eccessive pressioni utilizzando aperture differenziate su singole specie;

Periodo di addestramento e allenamento dei cani.

Preso atto, inoltre, che l'Istituto ha espresso rilievi in ordine all'inizio dell'attività di addestramento cani alla metà del mese di agosto ritenendo che *“una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi giorni di settembre l'epoca di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio dopo le ore 18)”*; viene dato che si ritiene di non accogliere quanto rilevato dall'istituto in ordine all'inizio dell'attività di addestramento cani in quanto:

- l'attività di addestramento ed allenamento dei cani, sia negli ATC che nei CA, oltre a rappresentare un utile strumento per consentire agli stessi proprietari dei cani di allenare gli ausiliari per poter partecipare -in collaborazione con ATC e CA- con soggetti idonei all'effettuazione di censimenti della fauna selvatica, previsti dalle vigenti disposizioni, è comunque sospesa nelle giornate di martedì e venerdì e si interrompe su tutto il territorio regionale a partire dal 15 settembre;
- fissando l'inizio dell'attività di addestramento dei cani (che non incide peraltro sul prelievo della fauna selvatica) al 15 agosto si lascia intercorrere più di un mese tra l'inizio della medesima attività e l'apertura della caccia, mentre un'anticipata presenza del cane permette di abituare la fauna a porre in essere comportamenti di fuga e di difesa prima dell'apertura della stagione venatoria, così stimolando il selvatico ad istintive reazioni di allontanamento verso un rifugio più sicuro;
- la medesima attività viene tradizionalmente svolta alle prime ore del mattino in relazione alle temperature elevate tipiche del periodo estivo, in sintonia quindi con quanto raccomandato dall'ISPRA, e che tale inizio anticipato giova al benessere del cane consentendogli di riabituarsi gradualmente all'attività dopo mesi di riposo forzato. Tale attività, in relazione alle temperature elevate -tipiche del periodo estivo- nel mese di agosto, rimane preclusa dalle ore 12:00 alle ore 16:00.

Bibliografia citata

- 1) European Commission. Habitat Committee & Expert Group on Birds and Habitat

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

Directives. Library. KCD Documents. Maps. (<https://circabc.europa.eu/ui/group/fcb355ee-7434-4448-a53d-5dc5d1dac678/library/6234813f-ac8e-4466-a961-6edb579cdeb7>)

2) <https://www.eurobirdportal.org/>

3) https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/key_concepts_en.htm

4) EEA, European Environment Agency. 2020. Member States reporting obligations Article 12 Birds Directive. Available

<https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fcdr.eionet.europa.eu%2F&e=0634349e&h=a3aa7fa7&f=y&p=y> (State of Nature in the EU to published in Q4 2020).

5) Aluigi A., Fasano S.G., Baghino L., Campora M., Cottalasso R., Toffoli R. 2015. Importanza conservazionistica della Rete Natura 2000 in Liguria. In: Pedrini P., Rossi F., Bogliani G., Serra L. & Sustersic A. (a cura di) 2015. XVII Convegno Italiano di Ornitologia: Atti del convegno di Trento. Ed. MUSE, 176 pp..

6) Rete rurale nazionale & LIPU –Liguria. 2018.

7) IUCN 2020. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2020-1. <https://www.iucnredlist.org>

8) <http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends>

9) Wetlands International (2020). *"Waterbird Population Estimates"*. Retrieved from wpe.wetlands.org on Tuesday 31 Mar 2020

10)

- P.R. Long, T. Székely, M. Kershaw & M. O'Connell. 2007 Ecological factors and human threats both drive wildfowl population declines Department of Biology and Biochemistry, University of Bath, Claverton Down, Bath, UK Wildfowl and Wetlands Trust, Slimbridge, Gloucestershire, UK Animal Conservation. 2007. Print ISSN 1367-9430;
- Hannu Pöysä, Jukka Rintala, Aleksi Lehikoinen & Risto A. Väisänen: *The importance of hunting pressure, habitat preference and life history for population trends of breeding waterbirds in Finland*. European Journal of Wildlife Research. ISSN 1612-4642 Volume 59 Number
- Guillaume Souchay, Michael Schaub. 2016. - *Investigating Rates of Hunting and Survival in Declining European Lapwing Populations*. PLoS ONE 11(9): e0163850. doi: 10.1371/journal.pone.0163850.
- Marx M., Korner-Nievergelt F., Quillfeldt P. 2016. Analysis of ring recoveries of European Turtle Doves *Streptopelia turtur* — flyways, migration timing and origin areas of hunted birds. Acta Ornithol. 51: 55–70.

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

- Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F. (2014). Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001-2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014.
- Bertrand Trolliet. 2018. Évaluation Des Moratoires Sur La Chasse Du Courlis Cendré Et De La Barge À Queue Noire. Office National De La Chasse Et De La Faune Sauvage. Avril 2018.
- AAVV. 2011. Harvest, Survival, and Abundance of Midcontinent Lesser Snow Geese Relative to Population Reduction Efforts. Wildlife Monographs 179:1–42; 2011; DOI: 10.1002/wmon.5
- Rintala J., Tiainen J., 2004. Population trends of spring hunted sea ducks in the southern Finnish archipelago. Suomen Riista 50: 65-75 (2004).

11) ISPRA. 2010. Guida Per La Stesura Dei Calendari Venatori Ai Sensi Della Legge N. 157/92, Così Come Modificata Dalla Legge Comunitaria 2009, Art. 42.

12) Commissione Europea. 2008. Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CE "Uccelli selvatici" (oggi 147/2009/CE).

13) BirdLife International (2015) European Red List of Birds. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

14) Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F. (2014). Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001-2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014.

15) Rete Rurale Nazionale & Lipu (2018) Farmland Bird Index nazionale e andamenti di popolazione delle specie in Italia nel periodo 2000-2017.

16) BirdLife International 2018. *Coturnix coturnix*. *The IUCN Red List of Threatened Species* 2018: e.T22678944A131904485. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T22678944A131904485.en>. Downloaded on 31 March 2020.

17) Giunchi D., Baldaccini N.E., Lenzone A., Luschi P., Sorrenti M, Cerritelli G., Vanni L. 2018. Spring migratory routes and stopover duration of satellite-tracked Eurasian Teals *Anas crecca* wintering in Italy. IBIS Ibis (2018) doi: 10.1111/ibi.12602

18) BirdLife International 2019. *Gallinago gallinago* (amended version of 2017 assessment). *The IUCN Red List of Threatened Species* 2019: e.T22693097A155504420. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T22693097A155504420.en>. Downloaded on 01 April 2020

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

- 19) Tramontana D. & Sorrenti M., 2019. I diari di caccia come strumento di conoscenza delle popolazioni di beccaccino e frullino in Italia. XX Convegno Nazionale di Ornitologia. Napoli 23-28 settembre 2019. <https://www.doppiavoce.com/images/Doppiavoce-XX-CIO- web.pdf>
- 20) BirdLife International 2016. *Lymnocyptes minimus*. *The IUCN Red List of Threatened Species* 2016: e.T22693133A86640472. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22693133A86640472.en>. Downloaded on 01 April 2020.
- 21) BirdLife International 2016. *Mareca strepera*. *The IUCN Red List of Threatened Species* 2016:e.T22680149A86020572. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22680149A86020572.en>. Downloaded on 01 April 2020.
- 22) BirdLife International 2019. *Anas acuta*. *The IUCN Red List of Threatened Species* 2019: e.T22680301A153882797. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T22680301A153882797.en>. Downloaded on 01 April 2020.
- 23) BirdLife International 2017. *Mareca penelope* (amended version of 2016 assessment). *The IUCN Red List of Threatened Species* 2017: e.T22680157A111892532. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-1.RLTS.T22680157A111892532.en>. Downloaded on 01 April 2020.
- 24) BirdLife International 2019. *Fulica atra*. *The IUCN Red List of Threatened Species* 2019: e.T22692913A154269531. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T22692913A154269531.en>. Downloaded on 01 April 2020.
- 25) BirdLife International 2019. *Gallinula chloropus* (amended version of 2016 assessment). *The IUCN Red List of Threatened Species* 2019: e.T62120190A155506651. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T62120190A155506651.en>. Downloaded on 01 April 2020.
- 26) Macchio, D., A. Messineo, D. Licheri & F. Spina, 1999. Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994. Biol. Cons. Fauna, 103:1-276.
- 27) BirdLife International 2019. *Anas platyrhynchos* (amended version of 2017 assessment). *The IUCN Red List of Threatened Species* 2019: e.T22680186A155457360. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T22680186A155457360.en>. Downloaded on 01 April 2020.
- 28) BirdLife International 2016. *Spatula querquedula*. *The IUCN Red List of Threatened Species* 2016: e.T22680313A86016410. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22680313A86016410.en>. Downloaded on 01 April 2020.
- 29) BirdLife International 2019. *Spatula clypeata*. *The IUCN Red List of Threatened*

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

Species 2019: e.T22680247A153875944. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T22680247A153875944.en>. Downloaded on 01 April 2020.

30) BirdLife International 2019. *Aythya ferina* (amended version of 2017 assessment). *The IUCN Red List of Threatened Species* 2019: e.T22680358A155473754. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T22680358A155473754.en>. Downloaded on 01 April 2020.

31) Sergiacomi U., Lombardi G., Velatta F., Convito L., Carletti C., Croce M., La Porta G.. 2019. Bozza Piano Faunistico Regione Umbria 2019-2023. http://www.regione.umbria.it/ambiente/in-evidenza/-/asset_publisher/bpgr4DN6kAyb/content/valutazione-ambientale-strategica-sul-piano-faunisticovenatorio-regionale-2019-2023-avvio-della-fase-di-consultazione-con-il-pubblico

32) Longoni V & Fasola M. 2019. *Le popolazioni di Uccelli Acquatici Svernanti in Lombardia, 2019*. Regione Lombardia, Milano. https://labzoo.unipv.it/wp-content/uploads/2019/10/ReportIWC-Lombardia2019_compressed.pdf

33) Basso M. & Bon M. 2019. Relazione Tecnica Censimenti Invernali Uccelli Acquatici. https://www.faunistiveneti.it/wp-content/uploads/2019/10/Venezia_2019.pdf

34) BirdLife International 2019. *Aythya nyroca*. *The IUCN Red List of Threatened Species* 2019: e.T22680373A152620862. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T22680373A152620862.en>. Downloaded on 01 April 2020.

35) BirdLife International (2020) Species factsheet: *Aythya fuligula*. Downloaded from <http://www.birdlife.org> on 02/04/2020

36) https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.unep-aewa.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fbasic_page_documents%2Fagreement_text_english_final.pdf%23page%3D45&e=0634349e&h=5bc5484d&f=y&p=y

37) Tedeschi A., Sorrenti M., Bottazzo M., Spagnesi M., Telletxea I., Ibàñez R., Tormen N., & Laura Guidolin L., 2017 “Migration and movements of Eurasian Woodcock wintering in Italy: results of a five - year project based on satellite tracking “. 8th Congress of Woodcock & Snipe Working Group. Pico Island Azores. May 2017. https://www.wetlands.org/wpcontent/uploads/2015/11/Program_and_Abstract_book_final.pdf

38) Tedeschi A., Sorrenti M., Bottazzo, Spagnesi M., Telletxea I., Ibàñez, R., Tormen N., De Pascalis F., Guidolin L., Rubolini D., 2020. Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock, *Current Zoology*, Volume 66, Issue 2, April 2020, Pages 155–163, <https://doi.org/10.1093/cz/zoz038>

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

39) Università di Milano –Federazione Italiana della Caccia-Associazione Amici di Scolopax
Progetto Scolopax Overland. Data on file.

40) BirdLife International 2019. *Scolopax rusticola* (amended version of 2016 assessment). *The IUCN Red List of Threatened Species* 2019: e.T22693052A155471018. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22693052A155471018.en>. Downloaded on 02 April 2020.

41) Morganti M., Mazzoleni A., Labate A., Sorrenti M., Rubolini D.;2019. Svernamento e migrazione pre-nuziale della cesena in Lombardia: uno studio pluriennale condotto mediante radiotelemetria satellitare. XX Convegno Nazionale di Ornitologia. Napoli 23-28 settembre 2019. <https://www.doppiavoce.com/images/Doppiavoce-XX-CIO-web.pdf>.

42) Università di Milano-Federaccia Lombardia-Ufficio Studi e Ricerche Faunistiche e Agro Ambientali FIDC. 2020. Data on file.

43) Scebba S., Soprano M., Sorrenti M. 2014. Timing of the spring migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* through southern Italy. Ring 36: 23-31.

44) Scebba S., La Gioia G., Sorrenti M. 2015 “Indagine sulla data d’inizio della migrazione prenuziale del Tordo bottaccio *Turdus philomelos* in Puglia” Scebba & La Gioia 2015, UDI XL 2015, 5-15).

45) Scebba, S. & Oliveri Del Castillo, M. 2017. Timing of Song Thrush *Turdus philomelos* on pre-nuptial migration in southern Italy. – *Ornis Hungarica* 25(2): xx–xx DOI: 10.1515/orhu- 2017-00xx .

46) Muscianese E., Martino G., Sgro P., Scebba S. and Sorrenti M. 2018. Timing of pre- nuptial migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* in Calabria (southern Italy). Ring 40: 19-30.

47) Tramontana D., Giannerini S., Sergiacomi U., Sorrenti M.. 2017. Movimenti del tordo bottaccio *Turdus philomelos* in Umbria nel periodo invernale e primaverile. Poster XIX Convegno Nazionale di Ornitologia. Torino. 2017. <http://www.gpso.it/news/tichodroma/tichodroma-vol-6-2017/>

48) De Vita S., Biondi M.;2014. Il Tordo bottaccio *Turdus philomelos* a Castel Fusano (RNSLR-Roma): Status e fenologia. U.D.I. XXXIX 51-57. 2014.

49) BirdLife International 2018. *Turdus philomelos*. *The IUCN Red List of Threatened Species*2018:e.T22708822A132076619.<https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T22708822A132076619.en>. Downloaded on 02 April 2020.

REGIONE PIEMONTE – CALENDARIO 2021/2022 – RELAZIONE

50) Mussa P., Pulcher C.;1992. L'avifauna nidificante in Piemonte. Università degli studi di Torino. Regione Piemonte.

BRCNZE56H21 Firmato digitalmente
da
M063W/ BRCNZE56H21M063W/
BRACCO/ENZO BRACCO/ENZO
Data: 2021.07.15
10:53:34 +02'00'